SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 143**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 7 giugno 1988, n. 213.

Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale ispettivo, direttivo e docente destinato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604, ivi compreso quello previsto dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1971, n. 153, è mantenuto in servizio all'estero, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, terzo comma, lettera *a)*, della citata legge n. 604 del 1982, anche se in servizio all'estero con comando temporaneo ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, per un ulteriore settennio a far data dalla scadenza del primo settennio.

2. La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale ispettivo, direttivo e docente destinato all'estero in base alle procedure previste dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967, anche se tale personale abbia iniziato il servizio all'estero nelle istituzioni suindicate in data successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 604 del 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— La legge n. 215/1967 concerne il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

— La legge n. 604/1982 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 agosto 1983 ed è entrata in vigore il 9 settembre successivo.

— Il personale previsto dall'art. 7 della legge n. 153/1971 (Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti) è il seguente:

un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalità previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891.

Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico vigenti per il personale di ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti legislativi sopracitati.

— La lettera *a)* del terzo comma dell'art. 7 della citata legge n. 604/1982 dispone che il personale che si trova nel primo settennio di servizio all'estero può esservi mantenuto per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il compimento del settennio stesso.

— L'art. 19 del R.D. n. 740/1940 (testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero) così recita:

«Art. 19. — Ai posti che non si siano potuti conferire a termine dell'art. 14 del presente testo unico si provvede mediante assunzione di personale provvisorio o supplente ovvero mediante comando, per un periodo non superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione. Durante il detto periodo il personale così comandato conserva il diritto alla sede che occupava nel regno.

L'onere della relativa spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri.

La scelta del personale provvisorio o supplente da assumersi sul luogo dovrà cadere su chi abbia un titolo di studio idoneo a impartire l'insegnamento e, possibilmente, il requisito della cittadinanza italiana».

Nota all'art. 1, comma 2:

Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 215/1967 è il seguente:

«Art. 1 *(Destinazione all'estero)*. — Il personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, i professori universitari ed i funzionari dei ruoli dello Stato, salvo quando si tratti di funzionari dello stesso Ministero degli affari esteri, sono destinati all'estero, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7, 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, con decreto del Ministro per gli affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o

del Ministero da cui dipendono. La destinazione è disposta previo accertamento del possesso di idonei requisiti ed attitudini nonché in base ai titoli posseduti e ad un colloquio.

L'accertamento di cui al precedente comma è compiuto, in relazione all'incarico da conferire, da una commissione presieduta dal direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri o, in sua assenza, dal vice direttore generale o da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2ª classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali, e composta di tre rappresentanti del Ministero stesso e di tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, designati di volta in volta, dai rispettivi Ministri. La commissione medesima accerta anche i requisiti di idoneità del personale da comandare ai sensi dell'art. 19 del succitato testo unico.

Il personale di cui al presente articolo non può essere destinato all'estero se non ha superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 284):

Presentato dal sen. SPITELLA il 23 luglio 1987.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede referente, il 22 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 16 dicembre 1987, 13 gennaio 1988.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 15 gennaio 1988.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 20, 27 gennaio 1988 e approvato il 3 febbraio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2331):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede legislativa, il 1° marzo 1988 con pareri delle commissioni III, V e VII.

Esaminato dalla XI commissione il 27 aprile 1988 e approvato il 1° giugno 1988.

88G0261

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 maggio 1988.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 marzo 1988, di durata quadriennale, emessi per 750 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 251195/66-AU-155 del 15 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1988, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 63, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di quattro anni, al tasso d'interesse annuo dell'8,50%, per l'importo di 750 milioni di ECU, con godimento 21 marzo 1988;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di quattro anni, con godimento 21 marzo 1988, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,50% 1988-1992» «EMISSIONE PER NOMINALI 750.000.000 IN ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,50% 1988-1992» «ISSUE OF ECU 750.000.000».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, per la dicitura: «SOTTOSCRITTO AL CAMBIO DI LIRE 1.536,90 PER OGNI ECU», del numero assegnato al certificato e del numero di codice ABI — ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo —, nonché per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: «IL MINISTRO DEL TESORO» «THE MINISTER OF THE TREASURY»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,50% 1988-1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola lorda, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto del 15 marzo 1988.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati quattro compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura: «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo - bruno rossiccio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1988
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 165

88A2602

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 giugno 1988.

Approvazione degli elenchi delle imprese, delle cooperative, consorzi ed imprese associate in cooperative e consorzi che hanno presentato domande, concernenti trattori, ritenute ammissibili ai fini del conseguimento del contributo previsto dall'art. 6 della legge 30 luglio 1985, n. 404, e da invitare alla presentazione dei documenti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 luglio 1985, n. 404, titolata «Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto», in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1985, con il quale, ai sensi dell'art. 10 della legge 30 luglio 1985, n. 404, sono stati stabiliti modalità, tempi, procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi previsti dalla stessa legge;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1987, con cui si abroga l'art. 16 del decreto ministeriale 11 dicembre 1985, che prevedeva la necessità della formulazione della graduatoria;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1988, di modifica al decreto ministeriale 11 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1988;

Sentito il parere della commissione di cui all'art. 8 della legge 30 luglio 1985, n. 404;

Decreta:

Art. 1

Le domande presentate dalle imprese, di cui agli allegati elenchi, sono considerate ammissibili ai fini del conseguimento del contributo di cui all'art. 6 della legge 30 luglio 1985, n. 404.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1988

Il Ministro: SANTUZ

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO DOMANDE, CONCERNENTI TRATTORI, RITENUTE AMMISSIBILI AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 6 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1985, N. 404, E DA INVITARE ALLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI.

T 1 Areatina trasporti S.A.T. S.r.l. - Arezzo
T 2 Avignone trasporti S.p.a. - Torino
T 3 Baratto Orlando - Varese
T 4 B.I.A. S.p.a. - Torino
T 5 Bondonno Sped S.r.l. - Torino
T 6 Bondonno Sped S.r.l. - Torino
T 7 Bruzzi e Ivaldi S.r.l. - Pavia
T 8 Dani Sem S.r.l. - Terni
T 9 Dani Sem S.r.l. - Terni

T 10 Favaro Elia - Reggio Emilia
T 11 Favretto Antonio - Venezia
T 12 F.lli Bettega S.r.l. - Como
T 13 F.lli Pevere autotrasporti S.r.l. - Udine
T 14 F.lli Pevere autotrasporti S.r.l. - Udine
T 15 F.lli Pevere autotrasporti S.r.l. - Udine
T 16 F.lli Rocchietti S.r.l. - Torino
T 17 F.lli Rocchietti S.r.l. - Torino
T 18 F.lli Rocchietti S.r.l. - Torino
T 19 Fransped di Franco Bondonno - Torino
T 20 Martino Vittorio - Milano
T 21 Masotti Ermidio - Udine
T 22 Masotti Ermidio - Udine
T 23 Mura Tommaso - Latina
T 24 (*) Nuova Matra S.r.l. - Varese
T 25 (*) Nuova Matra S.r.l. - Varese
T 26 (*) Nuova Matra S.r.l. - Varese
T 27 (*) Nuova Matra S.r.l. - Varese
T 28 (*) Nuova Matra S.r.l. - Varese
T 29 Piccoli Cristiano - Padova
T 30 Piccoli Cristiano - Padova
T 31 (*) Rizzato autotrasporti S.p.a. - Latina
T 32 (*) Rizzato autotrasporti S.p.a. - Latina
T 33 (*) Rizzato autotrasporti S.p.a. - Latina
T 34 (*) Rizzato autotrasporti S.p.a. - Latina
T 35 (*) Rizzato autotrasporti S.p.a. - Latina
T 36 Sabatini Levino - Chieti
T 37 Sabatini Levino - Chieti
T 38 Sabatini Giuseppe - Chieti
T 39 Sardellitti Emilio - Frosinone
T 40 Transpa internazionale S.r.l. - Milano

(*) Qualora una stessa impresa abbia presentato più domande per complessivi investimenti presumibilmente superiori a 500 milioni, verranno prese a riferimento, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 luglio 1985, n. 404, soltanto quelle domande che comportino investimenti complessivi non superiori al predetto limite di 500 milioni. In tal caso sarà cura dell'impresa interessata indicare a quali domande, tra quelle da essa presentate, dovrà essere dato corso.

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE COOPERATIVE, CONSORZI ED IMPRESE ASSOCIATE IN COOPERATIVE E CONSORZI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDE, CONCERNENTI TRATTORI, RITENUTE AMMISSIBILI AI FINI DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 6 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1985, N. 404, E DA INVITARE ALLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI.

T 1 COOP Antoci Giorgio - Caltanissetta
T 2 COOP Ascia Rosario - Caltanissetta
T 3 COOP Bonatesta Giovanni - Brindisi
T 4 COOP Coop. aut.ti monselicensi a r.l. - A.C.M. - Padova
T 5 COOP D'Angeli Carmelo - Caltanissetta
T 6 COOP Di Fede Nunzio - Caltanissetta
T 7 COOP Lanari S.r.l. - Terni
T 8 COOP Lanari S.r.l. - Terni
T 9 COOP Lanari S.r.l. - Terni
T 10 COOP Lo Stimolo Crocifisso - Caltanissetta

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 298/1974 concerne: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose ed istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 404/1985 è il seguente:

«Art. 6. — 1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, possono ottenere il contributo del Fondo di cui all'art. 2 della presente legge per l'acquisto degli autoveicoli, di prima immatricolazione, di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, e di cui alle lettere *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché dei rimorchi, semirimorchi e delle relative carrozzerie intercambiabili, alla condizione che si sostituisca un veicolo, in disponibilità della stessa impresa da almeno due anni, che sia circolante, intendendosi per circolante il veicolo per il quale sia stata corrisposta nei termini di legge la tassa prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e che dalla sostituzione derivi una riduzione delle capacità di trasporto.

2. Il requisito della iscrizione all'albo per le ccooperative, i consorzi, le imprese associate in cooperative o consorzi deve essere soddisfatto dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati».

— L'art. 8 della legge n. 404/1985 è così formulato:

«Art. 8. — 1. Ai fini dell'espressione del parere sulle domande di contributo di cui alla presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, nomina una commissione composta da:

a) il Ministro dei trasporti o un suo delegato, che la presiede;
b) un dirigente del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
d) un dirigente della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
f) tre membri, dei quali uno in rappresentanza degli imprenditori, uno in rappresentanza degli autotrasportatori artigiani, uno in rappresentanza della cooperazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali del settore autotrasporto merci in conto terzi più rappresentative a livello nazionale;
g) un esperto in materia di autotrasporto merci.

2. Il Ministro dei trasporti nomina un funzionario del proprio dicastero per le mansioni di segretario della commissione. Le spese per il funzionamento della commissione e della segreteria fanno carico al capitolo 1554 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

— Il D.M. 17 aprile 1987 riguarda anch'esso l'approvazione degli elenchi delle imprese, delle cooperative, consorzi ed imprese associate in cooperative o consorzi che hanno presentato domande ritenute ammissibili ai fini del contributo previsto dall'art. 6 della legge 30 luglio 1985, n. 404, e da invitare alla presentazione dei documenti.

— Il testo dell'art. 16 del D.M. 11 dicembre 1985 era il seguente:

«Art. 16. — Le domande per l'assegnazione del contributo di sostituzione sono graduate secondo le preferenze qui di seguito elencate in ordine di priorità:

1) maggiore anzianità del veicolo da sostituire;
2) maggiore entità della riduzione di portata fra il veicolo nuovo e quello da sostituire;
3) maggior peso del veicolo da sostituire;
4) maggiore anzianità di iscrizione dell'impresa richiedente all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
5) maggiore anzianità di iscrizione dell'impresa richiedente alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi».

— Il D.M. 18 febbraio 1988 concerne: «Modificazione al D.M. 11 dicembre 1985 recante disposizioni concernenti le modalità, i termpi, le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla legge 30 luglio 1985, n. 404, in materia di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto».

88A2619

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 giugno 1988.

Rettifica e integrazione al decreto ministeriale 11 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessanta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Iglesias.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessanta parrocchie costituite nella diocesi di Iglesias;

vennero dichiarate estinte sei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di una parrocchia ed integra l'elenco delle chiese parrocchiali estinte e quello dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 32 è la seguente:

32. Comune di Carbonia, parrocchia di S. Maria di Barega, sita in 09013 Carbonia, fraz. Barega;

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti cinquantadue chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Cagliari»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

7. Comune di Buggerru, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 09010 Buggerru.

8. Comune di Carbonia, chiesa parrocchiale B.V. Addolorata, sita in 09013 Carbonia, via Liguria.

9. Comune di Carbonia, chiesa parrocchiale di Cristo Re, sita in 09013 Carbonia, piazza Iglesias.

10. Comune di Carbonia, chiesa parrocchiale di Gesù Divino Operaio, sita in 09013 Carbonia.

11. Comune di Carbonia, chiesa di Santa Maria delle Grazie, sita in 09013 Carbonia, frazione di Barbusi.

12. Comune di Carbonia, chiesa parrocchiale di S. Marco Evangelista, sita in 09013 Carbonia, frazione Is Gannaus.

13. Comune di Carbonia, chiesa parrocchiale di S. Narciso, sita in 09010 Carbonia, frazione Serbariu.

14. Comune di Carbonia, chiesa parrocchiale di S. Ponziano, pontefice martire, sita in 09013 Carbonia.

15. Comune di Carbonia, chiesa parrocchiale di S. Barbara vergine martire, sita in 09010 Carbonia, frazione Bacu Abis.

16. Comune di Carbonia, chiesa parrocchiale di S. Maria di Barega, sita in 09013 Carbonia, frazione Barega.

17. Comune di Fluminimaggiore, chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova, sita in 09010 Fluminimaggiore.

18. Comune di Giba, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sposo della B.V., sita in 09010 Giba, frazione Villarios.

19. Comune di Giba, chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, sita in 09010 Giba.

20. Comune di Giba, chiesa parrocchiale di Maria SS. della Neve, sita in 09013 Giba, frazione di Piscinas.

21. Comune di Gonnesa, chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo, sita in 09010 Gonnesa.

22. Comune di Gonnesa, chiesa parrocchiale di S. Isidoro agricoltore, sita in 09010 Gonnesa, frazione Nuraxi-Figus.

23. Comune di Iglesias, chiesa parrocchiale B.V. di Valverde, sita in 09016 Iglesias, rione Valverde.

24. Comune di Iglesias, chiesa parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, sita in 09016 Iglesias.

25. Comune di Iglesias, chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù, sita in 09016 Iglesias, rione Case operaie.

26. Comune di Iglesias, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe artigiano, sita in 09016 Iglesias, rione Campo Romano.

27. Comune di Iglesias, chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, sita in 09016 Iglesias, rione Palmari.

28. Comune di Iglesias, chiesa parrocchiale di S. Pio X papa, sita in 09016 Iglesias.

29. Comune di Iglesias, chiesa parrocchiale di S. Barbara, vergine martire, sita in 09016 Iglesias, frazione di Nebida.

30. Comune di Masainas, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 09010 Masainas.

31. Comune di Musei, chiesa parrocchiale di S. Ignazio di Loiola, sita in 09010 Musei.

32. Comune di Narcao, chiesa parrocchiale di S. Gioacchino, sita in 09010 Narcao, frazione Terraseo.

33. Comune di Narcao, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 09010 Narcao, frazione Rio-Murtas.

34. Comune di Narcao, chiesa parrocchiale di S. Nicolò, sita in 09010 Narcao.

35. Comune di Nuxis, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 09010 Nuxis.

36. Comune di Perdaxius, chiesa parrocchiale di S. Giacomo apostolo, sita in 09010 Perdaxius.

37. Comune di Portoscuso, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 09010 Portoscuso, frazione Portovesme.

38. Comune di Portoscuso, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 09010 Portoscuso, frazione Paringianu.

39. Comune di Portoscuso, chiesa parrocchiale di S. Maria d'Itria, sita in 09010 Portoscuso.

40. Comune di S. Giovanni Suergiu, chiesa parrocchiale di S. Elena, sita in 09010 S. Giovanni Suergiu, frazione Matzacara.

41. Comune di S. Giovanni Suergiu, chiesa parrocchiale della Vergine delle Grazie, sita in 09010 S. Giovanni Suergiu, frazione Palmas.

42. Comune di Santadi, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Bosco, sita in 09010 Santadi, frazione Terresoli.

43. Comune di Santadi, chiesa parrocchiale di S. Nicolò, sita in 09010 Santadi.

44. Comune di Santadi, chiesa parrocchiale di Santa Maria di Monte Fracca, sita in 09010 Santadi, frazione di Santadi Basso.

45. Comune di Sant'Anna Arresi, chiesa parrocchiale di S. Anna, sita in 09010 Sant'Anna Arresi.

46. Comune di Sant'Antioco, chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Bonaria, sita in 09017 Sant'Antioco, via Nazionale.

47. Comune di Sant'Antioco, chiesa parrocchiale di S. Maria Goretti, vergine martire, sita in 09017 Sant'Antioco.

48. Comune di Teulada, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 09019 Teulada.

49. Comune di Teulada, chiesa parrocchiale Beata Vergine del Carmine, sita in 09019 Teulada.

50. Comune di Tratalias, chiesa parrocchiale di S. Maria di Monserrato, sita in 09010 Tratalias.

51. Comune di Villamassargia, chiesa parrocchiale Madonna della Neve, sita in 09010 Villamassargia.

52. Comune di Villaperuccio, chiesa parrocchiale della Vergine del Rosario, sita in 09010 Villaperuccio;

l'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle cinquantadue chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti undici chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi la stessa sede ma diversa denominazione, per ognuna indicata:

1. Comune di Carbonia, chiesa di S. Maria delle Grazie, sita in 09013 Carbonia, frazione di Barbusi, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia Vergine delle Grazie;

2. Comune di Giba, chiesa parrocchiale di Maria SS. della Neve, sita in 09010 Giba, frazione di Piscinas, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia Vergine della Neve.

3. Comune di Narcao, chiesa parrocchiale di S. Nicolò, sita in 09010 Narcao, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia S. Nicolò di Bari.

4. Comune di Nuxis, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 09010 Nuxis, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Pietro apostolo.

5. Comune di Portoscuso, chiesa parrocchiale di S. Maria d'Itria, sita in 09010 Portoscuso, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia Vergine d'Itria.

6. Comune di S. Giovanni Suergiu, chiesa parrocchiale di S. Elena, sita in 09010 S. Giovanni Suergiu, frazione Matzacara, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Elena imperatrice.

7. Comune di Santadi, chiesa parrocchiale di S. Nicolò, sita in 09010 Santadi, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Nicolò di Bari.

8. Comune di Teulada, chiesa parrocchiale Beata Vergine del Carmine, sita in 09019 Teulada, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia Vergine del Carmine.

9. Comune di Tratalias, chiesa parrocchiale di S. Maria di Monserrato, sita in 09010 Tratalias, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia Vergine di Monserrato.

10. Comune di Villamassargia, chiesa parrocchiale Madonna della Neve, sita in 09010 Villamassargia, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia Vergine della Neve.

11. Comune di Villaperuccio, chiesa parrocchiale della Vergine del Rosario, sita in 09010 Villaperuccio, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia B.V. del Rosario;

— relativamente alle restanti quarantuno chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 11 giugno 1988

Il Ministro: GAVA

88A2580

DECRETO 11 giugno 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 11 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessantasette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di novanta chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantasette parrocchie costituite nella diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia;

vennero dichiarate estinte novanta chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1987 con il quale vennero rettificati due rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco delle chiese parrocchiali estinte e quello dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 11 novembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti novantuno chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Macerata:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

91. Comune di Macerata, chiesa parrocchiale S. Maria della Porta, sita in 62100 Macerata, via S. Maria della Porta n. 37;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle novantuno chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti cinquantanove chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

59. Comune di Macerata, alla chiesa parrocchiale di S. Maria della Porta, sita in 62100 Macerata, via S. Maria della Porta n. 37, per quanto concerne tutti i beni succede la parrocchia San Giuliano sita in 62100 Macerata, piazza Strambi.

Roma, addì 11 giugno 1988

Il Ministro: GAVA

88A2581

DECRETO 11 giugno 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 4 agosto 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a novantanove parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centodue chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Pavia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle novantanove parrocchie costituite nella diocesi di Pavia;

vennero dichiarate estinte centodue chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1987, con il quale venne integrato l'elenco dei rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica un rapporto successorio;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 4 agosto 1987 richiamato in premessa, il rapporto successorio di cui al numero d'ordine 9 è rettificato come segue:

9. Comune di Pavia, alla chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 27100 Pavia, viale dei Partigiani n. 103, succedono:

la parrocchia dello Spirito Santo, sita in Pavia, via Santo Spirito, 12, per quanto concerne il terreno censito in catasto comune di Pavia, Corpi Santi, foglio 17 n. 90, are 30, 34, e foglio 17 n. 87, are 14,01, con gli immobili insistenti, siti in via Santo Spirito n. 12, il terreno censito in catasto comune di Pavia, Corpi Santi al foglio 17, mappale 1257, are 0,17, mappale 1254 are 2,70, mappale 1255 are 0,35, mappale 1258 are 1,67, mappale 1259/A are 1,38 in forza del tipo di frazionamento approvato il 5 novembre 1980, n. 1370 e in parte descritto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 847, sez. B, foglio 17, mappale 89, via Santo Spirito, PT-1, zona 2, cat. A/6, vani 2, lire 264;

la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, sita in Pavia, viale Partigiani n. 103, per quanto concerne il residuo patrimonio.

Roma, addì 11 giugno 1988

Il Ministro: GAVA

88A2582

DECRETO 11 giugno 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 7 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centotrentanove parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Pescara-Penne.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centotrentanove parrocchie costituite nella diocesi di Pescara-Penne;

vennero dichiarate estinte sei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1987, con cui vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica un rapporto successorio;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'art. 4 del decreto ministeriale in data 7 ottobre 1986 richiamato in premessa è sostituito come segue:

«Alle sette chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 11 giugno 1988

Il Ministro: GAVA

88A2583

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 28 maggio 1988, n. **214**.

Attuazione della direttiva n. 85/210/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1988;

Vista la direttiva n. 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina inclusa nell'elenco *A* della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della predetta direttiva;

Sulla proposta dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 85/210/CEE, relativa al tenore di piombo nella benzina, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987.

2. La direttiva n. 85/210/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

Art. 2.

1. Le autorità statali o regionali, rispettivamente competenti per la rete autostradale e per la rete ordinaria, provvedono ad assicurare la distribuzione con ripartizione equilibrata su tutto il territorio nazionale di benzina priva di piombo a partire dal 1° aprile 1989, continuando ad assicurare la distribuzione, con ripartizione equilibrata, di benzina contenente piombo. Ove una o più regioni non vi adempiano nel suddetto termine, si provvede entro il 1° ottobre 1989 su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Ai fini di agevolare la diffusione della benzina priva di piombo, la conversione delle colonnine di benzina, con numero di ottano motore (MON) inferiore a 85,0 e un numero di ottano ricerca (RON) inferiore a 95,0, all'uso della benzina priva di piombo è assentito, trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del progetto all'autorità concedente, senza che la stessa abbia formulato motivate osservazioni.

3. Il tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina contenente piombo immessa sul mercato, è fissato a partire dal 1° aprile 1989 a 0,30 g Pb/l e a partire dal 1° giugno 1991 a 0,15 g Pb/l.

4. Sino al 1° aprile 1990 è autorizzato, a titolo di deroga, che la contaminazione della benzina priva di piombo con composti di piombo superi 0,013 g Pb/l, purché non superi 0,020 g Pb/l. Fino a tale data su tutti i distributori di benzina priva di piombo devono figurare la chiara indicazione che il tenore di piombo non superi 0,020 oppure 0,013 g Pb/l, ed eventuali consigli supplementari.

5. Verificandosi le situazioni di cui all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 85/210/CEE e sulla base dei criteri ivi stabiliti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, dopo averne informato la commissione CEE per il tramite del Ministero degli affari esteri, può autorizzare un limite superiore del tenore massimo di piombo nella benzina contenente piombo, per una durata di quattro mesi.

Art. 3.

1. Verificandosi le situazioni previste dall'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 85/210/CEE, successivamente al 1° ottobre il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver ottenuto il consenso della Commissione CEE, può ridurre, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, per la durata di quattro mesi, la distribuzione della benzina senza piombo, mantenendo tuttavia una rete minima di distribuzione di detta benzina con riferimento anche alle esigenze dell'utenza.

Art. 4.

1. Con il decreto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sarà fissato il tenore di benzene della benzina contenente piombo e di quella priva di piombo, che non potrà comunque superare il 5%, nel rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 6 della direttiva n. 85/210/CEE.

Art. 5.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, si provvede alla determinazione delle caratteristiche merceologiche delle benzine, anche al fine di evitare un aumento significativo della qualità e/o della quantità degli inquinanti contenuti nei gas di scappamento dei veicoli a motore.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 maggio 1988

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 5

ALLEGATO

METODI DI RIFERIMENTO

Per i metodi indicati fanno fede le versioni linguistiche pubblicate rispettivamente dall'ISO e dall'ASTM o le altre versioni che la commissione della CEE certificherà conformi alle stesse.

I. METODI DI RIFERIMENTO PER IL TENORE DI PIOMBO DELLA BENZINA.

A. *Benzina contenente piombo.*

Per la misurazione del tenore di piombo della benzina il metodo di riferimento è quello definito nella norma ISO 3830 (edizione approvata nel 1981).

B. *Benzina priva di piombo.*

Per la misurazione di tracce di piombo contenute nella benzina il metodo di riferimento è quello definito dalla norma ASTM D 3237 (edizione approvata il 31 agosto 1979), basato sulla spettrometria di assorbimento atomico.

II. METODO DI RIFERIMENTO PER IL TENORE DI BENZENE NELLA BENZINA.

Per la misurazione del tenore di benzene nella benzina il metodo di riferimento è quello definito nella norma ASTM D 2267 (edizione approvata nel 1978), basato sulla gascromatografia con colonna polare e standard interno.

III. METODI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI NUMERI DI OTTANO.

I numeri di ottano (numero di ottano motore e numero di ottano ricerca) sono determinati con i metodi definiti rispettivamente dalle norme ISO 5164 e ISO 5163 (edizioni approvate nel 1977).

IV. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI.

I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati secondo il metodo descritto nella norma ISO 4259 (pubblicata nel 1979).

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1985 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (n. 85/210/CEE).

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'art. 100;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento europeo;

Visto il parere del Comitato economico e sociale;

Considerando che la protezione e il miglioramento della sanità pubblica e ambiente costituiscono, attualmente e in prospettiva, una delle maggiori preoccupazioni di tutti i Paesi industrializzati e che gli effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente dell'inquinamento provocato dalle sostanze emesse con il gas di scarico dei veicoli sono da considerarsi gravi, visto il costante intensificarsi della circolazione degli autoveicoli;

Considerando che la direttiva n. 78/611/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina, ha fissato un tenore massimo consentito dei composti di piombo nella benzina compreso fra 0,40 e 0,15 g/litro;

Considerando che il terzo programma d'azione in materia ambientale, i cui orientamenti generali sono stati approvati dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, con la risoluzione del 7 febbraio 1983, prevede ulteriori azioni intese a ridurre considerevolmente gli attuali livelli di inquinamento dovuti ai gas di scarico;

Considerando che le disparità attuali o future delle legislazioni nazionali degli Stati membri sulla composizione della benzina e, in particolare, le norme che limitano il tenore di piombo e il tenore di benzene della benzina per veicoli a motore possono incidere direttamente sul buon funzionamento del mercato comune;

Considerando che le attuali tecnologie di raffinazione consentono una riduzione del tenore di piombo della benzina contenente piombo a 0,15 g Pb/l senza scadimento qualitativo della benzina;

Considerando che la riduzione e, in seguito, la soppressione del piombo nella benzina migliorerà la protezione della salute della popolazione, in particolare nelle zone di traffico intenso; che la tempestiva introduzione di benzina priva di piombo è auspicabile anche per consentire l'eventuale applicazione di determinate tecnologie antinquinanti atte a ridurre sensibilmente le emissioni inquinanti dei veicoli a motore, in particolare di ossidi di azoto e di idrocarburi incombusti;

Considerando che, per un determinato periodo, oltre alla benzina priva di piombo dovrà continuare ad essere disponibile sui mercati degli Stati membri anche la benzina contenente piombo, tenendo conto delle attuali condizioni economiche e tecniche e delle esigenze di un'estesa quota del parco automobilistico circolante;

Considerando che, data l'importanza di adottare misure preventive per evitare effetti nefasti sulla salute pubblica e sull ambiente, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre sul loro mercato rispettivo benzina priva di piombo prima della data prescritta per l'intera Comunità;

Considerando che la salvaguardia della sanità pubblica richiede inoltre la limitazione del tenore di benzene contenuto nella benzina;

Considerando che occorre garantire la qualità della benzina «super» priva di piombo, espressa in numeri minimi di ottano ricerca (RON) e di ottano motore (MON), al fine di assicurare il normale funzionamento, nell'insieme della Comunità, dei veicoli a motore progettati per essere alimentati con tali carburanti;

Considerando che occorre consentire la commercializzazione di un'altra benzina priva di piombo con numero di ottano inferiore;

Considerando che il piombo è solo un additivo della benzina e che la riduzione o la soppressione del piombo non deve comportare un aumento significativo di altre sostanze inquinanti presenti nei gas di scarico dei veicoli a motore, dovuto a modifiche di composizione della benzina;

Considerando che la riduzione del tenore di piombo e l'introduzione della benzina priva di piombo non devono in alcun modo e in nessun momento ostacolare la libera circolazione e la commercializzazione della benzina all'interno della Comunità;

Considerando che occorre controllare regolarmente, nella fase della distribuzione finale, i tenori rispettivi di piombo e di benzene della benzina in modo che il consumatore ottenga il tipo di benzina appropriato;

Considerando che una certa percentuale dell'attuale parco autoveicoli potrebbe utilizzare benzina priva di piombo e che pertanto gli Stati membri dovrebbero essere invitati a prendere tutte le misure del caso compatibili con il trattato allo scopo di promuovere il massimo impiego possibile della benzina priva di piombo;

Considerando che occorre proseguire a livello comunitario gli studi su alcuni aspetti delle misure intese a ridurre la concentrazione di piombo e di altri inquinanti di sostituzione nell'atmosfera; che è necessario che gli Stati membri forniscano, su richiesta, alla Commissione informazioni in materia;

Considerando che l'ulteriore sviluppo dei metodi di riferimento per la misurazione del tenore di piombo e di benzene nella benzina e per il calcolo del numero di ottano figurante nella presente direttiva può essere auspicabile in base al progresso tecnico e scientifico realizzato in materia; che per agevolare l'attuazione dei lavori necessari a tal fine occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico;

Considerando che, per ragioni attinenti alla loro situazione geografica e alle conseguenze che potrebbe avere sul loro mercato petrolifero l'applicazione della presente direttiva, occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i dipartimenti francesi d'oltremare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Art. 1.

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) «benzina» qualsiasi olio minerale volatile destinato al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata utilizzati per la propulsione dei veicoli;

b) «benzina priva di piombo» qualsiasi benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non superi 0,013 g Pb/l;

c) «benzina contenente piombo» qualsiasi benzina, diversa dalla «benzina priva di piombo», il cui tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, non sia superiore a 0,40 g Pb/l, né inferiore a 0,15 g Pb/l.

Art. 2.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva e fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri continuano ad assicurare la disponibilità e la ripartizione equilibrata nel proprio territorio della benzina contenente piombo.

2. Qualora, a causa di un mutamento improvviso dell'approvvigionamento di petrolio o di prodotti petroliferi, sopravvengano difficoltà in uno Stato membro nell'applicazione dei limiti del tenore massimo di piombo nella benzina contenente piombo, tale Stato membro può, dopo averne informato la Commissione, autorizzare nel proprio territorio un limite superiore per un periodo di quattro mesi. Tale periodo può essere prorogato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

3. Non appena lo ritengano opportuno, gli Stati membri riducono a 0,15 g Pb/l il tenore consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina contenente piombo immessa sul loro mercato.

Art. 3.

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire la disponibilità e la ripartizione equilibrata nel proprio territorio della benzina priva di piombo a decorrere dal 1° ottobre 1989.

Il primo comma non osta a che siano prese misure per introdurre la benzina priva di piombo sul mercato di uno Stato membro ad una data precedente al 1° ottobre 1989.

2. Con l'accordo della Commissione, gli Stati membri possono derogare per quattro mesi al paragrafo 1, primo comma, qualora, a causa di un mutamento improvviso dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, divenga impossibile far fronte alla domanda di benzina priva di piombo di cui all'art. 5, paragrafo 1. Tuttavia, si deve fare tutto il possibile per mantenere una rete minima di distribuzione di benzina priva di piombo. Il periodo di quattro mesi può essere prorogato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

3. Sino al 1° aprile 1990 gli Stati membri possono autorizzare, a titolo di deroga, che la contaminazione della benzina priva di piombo con composti di piombo superi 0,013 g Pb/l, purché non superi 0,020 g Pb/l. Fino a tale data su tutti i distributori di benzina priva di piombo dovrebbero figurare la chiara indicazione che il tenore di piombo non supera 0,020 oppure 0,013 g Pb/l, ed eventuali consigli supplementari.

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1989 il tenore di benzene della benzina contenente piombo e di quella priva di piombo non deve superare il 5% in volume.

Qualora si ricorra all'art. 3, paragrafo 1, secondo comma, questa limitazione del tenore di benzene sarà applicabile alla benzina priva di piombo alla data scelta a livello nazionale per l'introduzione anticipata di questa benzina.

Art. 5.

1. Fatto salvo il paragrafo 2 la benzina priva di piombo di cui è garantita la disponibilità conformemente all'art. 3 deve avere un numero minimo alla pompa di 85,0 ottano motore (MON) e 95,0 ottano ricerca (RON) («super»).

2. Il paragrafo 1 non osta all'introduzione sul mercato di uno Stato membro di un'altra benzina priva di piombo avente un numero di ottano inferiore a quello fissato al paragrafo 1 («normale»).

Art. 6.

Gli stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché né la riduzione del tenore di piombo della benzina né l'introduzione di benzina priva di piombo comportino un aumento significativo della qualità e/o della quantità degli inquinanti contenuti nei gas di scappamento dei veicoli a motore.

Art. 7.

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri non impediscono né limitano per motivi connessi al tenore di piombo o di benzene la libera circolazione o la libera commercializzazione della benzina conforme alla presente direttiva.

2. Se uno Stato membro applica l'art. 2, paragrafo 3, il tenore massimo di piombo autorizzato della benzina con piombo, immessa sul suo mercato, è fissato a 0,15 g Pb/l.

Art. 8.

1. Gli Stati membri prendono le misure idonee a garantire che le disposizioni relative al tenore massimo di piombo e di benzene della benzina, nonché alla qualità della benzina per quanto riguarda il numero di ottano, siano rispettate a livello di distribuzione finale.

2. Lo Stato membro che rilevi che la benzina non è conforme agli articoli 1, 2, 4 e 5, prende senza indugio i provvedimenti atti a garantire l'osservanza di dette disposizioni.

Art. 9.

1. Il tenore di piombo della benzina è determinato secondo le procedure specificate nel punto I dell'allegato.

2. Il tenore di benzene della benzina contenente piombo o priva di piombo è determinato secondo la procedura specificata nel punto II dell'allegato.

3. I numeri di ottano (RON e MON) della benzina priva di piombo sono determinati conformemente alla procedura specificata nel punto III dell'allegato.

Art. 10.

Le procedure di adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico, definite agli articoli 11 e 12, riguardano l'evoluzione dei metodi di riferimento per le analisi di cui all'allegato tenendo conto in particolare di altri metodi equivalenti.

Questo adeguamento non deve modificare direttamente o indirettamente i valori limite previsti nella presente direttiva.

Art. 11.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, è istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Art. 12.

1. Nei casi in cui si ricorre alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è investito della questione dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro il termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza della questione. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 45 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'art. 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione prende le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

Se le misure progettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono prese dalla Commissione.

Art. 13.

Gli Stati membri prendono le misure intese ad ottenere, per quanto possibile, che la benzina contenente piombo non sia impiegata in veicoli a motore progettati per l'impiego di benzina priva di piombo.

Art. 14.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, gli Stati membri sono invitati a promuovere la maggiore utilizzazione possibile della benzina priva di piombo in tutti i veicoli in grado di utilizzare tale carburante. A tale scopo sono invitati a prendere tutte le opportune disposizioni, compatibili con le norme del trattato.

Art. 15.

1. Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine alla Commissione informazione:

— sulla data d'introduzione della benzina priva di piombo sul mercato in conformità dell'art. 3, paragrafo 3;

— sulle disposizioni previste in applicazione dell'art. 14.

2. A richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono:

a) le informazioni disponibili concernenti i quantitativi annui di benzina contenente piombo e priva di piombo immessi sul mercato interno della Comunità:

b) una sintesi dei risultati delle misure prese in applicazione dell'art. 8, paragrafo 1,

c) le informazioni disponibili concernenti gli effetti dell'applicazione della presente direttiva e in particolare dell'art. 6:

— sull'evoluzione delle concentrazioni di piombo e degli inquinanti di sostituzione nell'atmosfera;

— sulla politica energetica, in particolare nel settore della raffinazione e della distribuzione.

Art. 16.

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 17.

La direttiva 78/611/CEE cessa di essere applicabile il 31 dicembre 1985.

Art. 18.

La presente direttiva non si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Art. 19.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

FATTO a Bruxelles, addì 20 marzo 1985

p. Il Consiglio
Il presidente: BIONDI

Allegato

METODI DI RIFERIMENTO

Per i metodi indicati fanno fede le versioni linguistiche pubblicate rispettivamente dall'ISO e dall'ASTAM, o le altre versioni che la Commissione certificherà conformi alle stesse.

I. METODI DI RIFERIMENTO PER IL TENORE DI PIOMBO DELLA BENZINA.

A. *Benzina contenente piombo.*

Per la misurazione del tenore di piombo della benzina il metodo di riferimento è quello definito nella norma ISO 3830 (edizione approvata nel 1981).

B. *Benzina priva di piombo.*

Per la misurazione di tracce di piombo contenute nella benzina il metodo di riferimento è quello definito dalla norma ASTM D 3237 (edizione approvata il 31 agosto 1979), basato sulla spettrometria di assorbimento atomico.

II. METODO DI RIFERIMENTO PER IL TENORE DI BENZENE NELLA BENZINA.

Per la misurazione del tenore di benzene nella benzina il metodo di riferimento è quello definito nella norma ASTM D 2267 (edizione approvata nel 1978), basato sulla gascromatografia con colonna polare e standard interno.

III. METODI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI NUMERI DI OTTANO.

I numeri di ottano (numero di ottano motore e numero di ottano ricerca) sono determinati con i metodi definiti rispettivamente dalle norme ISO 5164 e ISO 5163 (edizioni approvate nel 1977).

IV. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI.

I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati secondo il metodo descritto nella norma ISO 4259 (pubblicata nel 1979).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 14 *(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive).* — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco "*A*" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— La direttiva n. 85/210/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 96 del 3 aprile 1985.

Nota all'art. 2:

L'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni amministrative statali alle regioni, prevede che: «Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora l'inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale».

Nota agli articoli 4 e 5:

Il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è così formulato: «2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione».

88G0278

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1988), **coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 14 maggio 1988), **recante: «Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Titolo I

NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 *(a)*, sono sostituiti dai seguenti:

«Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di L. 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata».

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 *(b)*, è abrogato.

(a) Il testo dell'art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 è riportato in appendice.

(b) Il secondo comma dell'art. 15 del D.P.R. n. 1420/1971 (Norme in materia d'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) prevedeva che: «Le imprese del pubblico esercizio e gli alberghi non potranno far agire nei propri locali i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 [si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 1] di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, costituiti in società semplice o di fatto che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dalla legge predetta».

Art. 2.

1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 *(a)*, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. *I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile.*

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 *(b)*, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 *(c)*, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604 *(d)*.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 *(e)*, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro

Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

6-*bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.*

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

8-*bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.*

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 *(f)*. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

12-*bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440* **(g)**, *continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.*

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il D.L. n. 17/1983 reca misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione. L'art. 5 istituisce una maggiorazione degli assegni familiari esclusivamente per i figli ed equiparati [v. successiva nota *(e)*] a carico di età inferiore a 18 anni compiuti, in misura modulata in relazione al reddito familiare ed al numero degli stessi figli ed equiparati minori secondo la tabella allegata al decreto.

(b) Il testo degli articoli 157, 162 e 173 del D.P.R. n. 18/1967 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 215/1967 è riportato in appendice.

(d) Il testo degli articoli 26 e 27 della legge n. 604/1982 è riportato in appendice.

(e) Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 818/1957 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

(f) Il testo dell'art. 26 della legge n. 15/1968 è riportato in appendice.

(g) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 314/1980 (Aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia) è il seguente:

«Art. 4. — Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonché dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e delle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal 1° *luglio 1980* sono determinate nella stessa misura prevista per i pensionati del fondo pensioni lavoratori dipendenti».

Titolo II

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELLE GESTIONI DEGLI ENTI PORTUALI

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 *(a)*, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 *(b)*. Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio.

2. *Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 (f), ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo. Le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto allegato.*

3. *Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 *(a)*, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonché le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82 *(c)*, sono aumentate di sei volte.

5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958 *(d)*, determina con proprio decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82 *(c)*, nelle misure aggiornate in base al presente decreto.

6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate *ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali.*

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 *(c)*, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia.

Commi 8 e 9 *(soppressi dalla legge di conversione)*.

10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 *(a)*, nonché le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione della legge 5 maggio 1976, n. 355 *(e)*, per i porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 *(b)*.

(a) Il testo dell'intero art. 2 del D.L. n. 47/1974 è riportato in appendice.

(b) L'art. 6 della legge n. 692/1981, di conversione (con l'art. 1) del D.L. n. 546/1981 (Disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali) ha raddoppiato la misura delle tasse previste dal primo, secondo e quarto comma dell'art. 2 del D.L. n. 47/1974 [si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* al presente articolo], dovute sulle merci sbarcate e imbarcate nei porti, rade e spiagge dello Stato.

(c) Il testo dell'art. 47 della legge n. 82/1963 è riportato in appendice.

(d) La legge n. 958/1973 ratifica e dà esecuzione alla convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.

(e) La legge n. 355/1976 reca: «Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali».

(f) L'allegato VIII del D.L.C.P.S. n. 1430/1947 concerne lo strumento relativo al porto franco di Trieste.

Art. 4.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:

a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;

b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;

c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.

2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con la legge 22 dicembre 1979, n. 683, è ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.

3. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere all'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 8.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede: per l'anno 1987 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500), 2583 (milioni 500) e 2584 (milioni 1.000) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il suddetto anno finanziario 1987; per gli anni successivi a carico degli stanziamenti iscritti ai suddetti capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500) e 2583 (milioni 500) dello stesso stato di previsione per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 5.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio 1987, n. 296, 21 settembre 1987, n. 386 *(a)*.

(a) I DD.L. n. 200/1987 e n. 296/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 22 luglio 1987 e n. 220 del 21 settembre 1987), recavano: «Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali».

Il D.L. n. 386/1987, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 471 (testo coordinato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 1987) reca lo stesso titolo dei decreti-legge sopramenzionati.

L'art. 11 dei predetti decreti (l'art. 11 del D.L. n. 386/1987 è stato soppresso dalla legge di conversione) recava norme analoghe a quelle di cui all'art. 3 del presente decreto.

Titolo III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 *(a)*, si applicano per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attività svolta dall'Istituto.

(a) Il comma 10 dell'art. 22 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) prevede che: «In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati».

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella prevista dall'articolo 2, comma 2

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI

Reddito familiare (migliaia di lire)	Numero dei componenti del nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7 o +
	Importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire)						
Fino a 12.000	60	90	160	230	300	370	440
12.001 - 15.000	20	70	140	200	280	360	420
15.001 - 18.000	—	50	110	170	250	350	400
18.001 - 21.000	—	20	80	140	220	330	380
21.001 - 24.000	—	—	50	110	200	320	360
24.001 - 27.000	—	—	20	80	170	300	340
27.001 - 30.000	—	—	—	50	120	270	310
30.001 - 33.000	—	—	—	20	70	240	280
33.001 - 36.000	—	—	—	—	20	210	260
36.001 - 39.000	—	—	—	—	—	100	230
39.001 - 42.000	—	—	—	—	—	—	100
oltre 42.000.	—	—	—	—	—	—	—

N.B. — Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5 *(a)*, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) Il D.L. n. 5/1988, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1988), recava lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato. Si trascrivono le disposizioni di cui all'art. 1 del predetto decreto:

«Art. 1. — 1. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, punto *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. Nei confronti del personale di cui al comma 1 resta ferma, ai fini dell'indennità di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni».

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 66 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) è il seguente:

«Art. 6. — Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa entro i termini che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 [v. appresso in calce alla presente nota], *che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'art. 10.*

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di L. 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:

1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;

2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);

3) è punita con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi.

Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'Ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può presentare alla giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza.

Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente n. 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita per l'interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3)».

L'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda) ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma in denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista soltanto la pena dell'ammenda, fra cui quella di cui al n. 3) del terzo comma dell'articolo soprariportato. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa.

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al terzo comma è stata elevata prima di quaranta volte dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e poi di cinque volte (con riferimento al precedente aumento) dall'art. 113, primo comma, della legge n. 689/1981 soprarichiamata.

Con riguardo al secondo comma dell'art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 soprariportato, le categorie (di qualsiasi nazionalità) indicate dal n. 1) al n. 14) dell'art. 3 del medesimo decreto sono le seguenti:

1) artisti lirici;

2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni;

3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;

5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;

6) direttori di scena e doppiaggio;

7) direttori d'orchestra e sostituti;

8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;

9) tersicorei, coristi, ballerini e figuranti;

10) amministratori di formazioni artistiche;

11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;

12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;

13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;

14) truccatori e parrucchieri.

Sempre con riguardo al secondo comma dell'art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 si trascrive il testo dell'art. 10 del medesimo decreto ivi richiamato:

«Art. 10. — L'Ente rilascerà all'impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al precedente articolo [denunzie nelle quali sono indicate le persone occupate, la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi, nonché denunzie di variazione dei dati contenuti nella denunzia iniziale].

Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.

Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'art. 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'ente.

Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'ente stesso.

Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento o della esazione dei tributi».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:

Il testo degli articoli 157, 162 e 173 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è il seguente:

«Art. 157 [come sostituito dall'art. 1 della legge 17 luglio 1970, n. 569] (*Retribuzione*). — La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso ordinario o straordinario con la esclusione degli aumenti per carico di famiglia, è fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzione locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di altri Paesi. La retribuzione stessa varia in relazione alle mansioni di impiego indicate nell'articolo 152, ultimo comma, e non può superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, commesso.

Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia, per anzianità di servizio, per età o per altro eventuale titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale.

La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle mutazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma e nei limiti di cui al comma stesso; in tal caso si procede anche alla riliquidazione degli aumenti attribuiti ai sensi del comma precedente.

La retribuzione annua, comprensiva di ogni forma di compenso ordinario e straordinario e degli aumenti di cui al secondo comma con esclusione di quelli per carico di famiglia, non può in alcun caso superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere capo di prima classe, di archivista capo e di commesso capo.

Qualora nella sede non siano istituiti i posti cui occorre riferirsi per la determinazione dei limiti di cui ai precedenti primo e quarto comma, i limiti stessi sono stabiliti sentito il parere della commissione di finanziamento.

Agli effetti del primo e del quarto comma del presente articolo, nonché del terzo comma dell'articolo 162, per controvalore della indennità di servizio all'estero si intende il corrispettivo in valuta locale dell'indennità stessa calcolato secondo un rapporto di ragguaglio stabilito in via amministrativa.

La retribuzione è corrisposta di norma in valuta locale».

«Art. 6 [Come modificato dall'art. 2 della legge 17 luglio 1970, n. 569] (*Durata del contratto Retribuzione*). — Il contratto di prima assunzione ha termine alla fine del secondo anno solare successivo alla stipulazione.

In caso di successiva conferma in servizio il nuovo contratto è stipulato a tempo indeterminato.

La retribuzione annua base, fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 157, non può essere complessivamente inferiore, in relazione alle mansioni di impiego, al 68% del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, usciere. Si applica il *quinto* comma dell'art. 157.

La retribuzione base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni. Può essere consentita, in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quei centri che presentano un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

La retribuzione è aumentata del 2% per ogni biennio di lodevole servizio, fermi restando i limiti di cui al quarto comma dell'art. 157.

La retribuzione è aumentata del 10% per gli impiegati coniugati con il coniuge a carico e del 5% per ciascun figlio minorenne a carico. Se entrambi i coniugi sono dipendenti dell'Amministrazione, gli aumenti per i figli sono corrisposti all'impiegato capo famiglia.

Al personale non coniugato e con prole spetta per il primo e per ogni altro figlio minorenne a carico un aumento della retribuzione rispettivamente del 10% e del 5%».

«Art. 173 (*Aumenti per situazione di famiglia*). — L'indennità di servizio all'estero è aumentata del 20% a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita.

L'aumento di cui al comma precedente non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.

All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 5%.

Al personale non coniugato ed a quello cui si applica il secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari rispettivamente al 15% e al 5%.

Nel caso di più figlie nubili maggiorenni gli aumenti di cui al comma precedente spettano soltanto per due di esse.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennità, fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o perché costretti da ragioni di salute a permanere in case di cura. Nei casi in cui gli aumenti per situazione di famiglia non siano corrisposti, compete l'aggiunta di famiglia prevista per l'interno.

La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma precedente, nonché i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal regolamento che detterà altresì opportune norme transitorie per il personale in servizio all'estero all'atto della sua emanazione».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 2:

Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 215/1967 (Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero) è il seguente:

«Art. 12 *(Aumenti per situazione di famiglia)*. — L'assegno di sede all'estero è aumentato del 20% a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita.

L'aumento di cui al primo comma non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.

All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'assegno di sede all'estero pari al 5%.

Al personale non coniugato e da quello cui si applica il secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'assegno di sede pari rispettivamente al 15 ed al 5%.

Agli effetti del presente decreto si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempreché minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79. Per i dipendenti di cui al quarto comma si intendono a carico anche le figlie nubili maggiorenni con essi conviventi.

Nel caso di più figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui al quarto comma spettano soltanto per due di esse.

Ai fini del presente decreto si intende per «assegno di sede» quello previsto dal primo comma dell'art. 11 e per «assegno personale» quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo.

Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'art. 173, al quarto comma dell'art. 174, all'undecimo comma dell'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 2:

La legge n. 604/1982 reca: «Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri».

Il secondo comma dell'art. 26 prevede che al personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, al quale sono affidati, in mancanza di personale di ruolo, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei Paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano, sia corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 [si veda in questa appendice il riferimento alla nota *(b)* all'art. 2] con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni.

Il testo del successivo art. 27 è il seguente:

«Art. 27 *(Personale non docente da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari)*. — Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione e in mancanza di specifiche graduatorie, gli istituti italiani di cultura e le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale saranno fissate le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.

Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale è stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i precedenti articoli 15 e 17.

Al personale di cui ai commi precedenti è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni e con le integrazioni di cui agli articoli 2 e 29 della presente legge».

Con riferimento alla nota (f) all'art. 2:

Il testo dell'art. 26 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«Art. 26 *(Sanzioni penali)*. — Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 47/1974 (Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima) è il seguente:

«Art. 2. — In tutti i porti, rade e spiagge dello Stato è dovuta una tassa erariale, sulle merci sbarcate ed imbarcate, in misura non superiore a lire 90 per ogni tonnellata metrica di merce. La frazione di tonnellata superiore ad un quintale è considerata come tonnellata intera.

Resta ferma la tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati nelle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, ed è soppressa la tassa prevista sulle merci in transito provenienti e dirette all'estero. Tali merci sono in ogni caso soggette al pagamento delle tasse di sbarco e di imbarco indicate nel predetto capo terzo.

La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo è determinata e modificata per ciascun porto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto della natura delle merci e del costo medio di gestione dei servizi. Con lo stesso decreto potranno essere determinate e modificate in misura non superiore al doppio del limite massimo di cui al primo comma le aliquote delle tasse di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e saranno determinate, anche in deroga alle norme contenute nella legge indicata, la devoluzione dei maggiori introiti ai locali enti autonomi portuali istituiti per legge e le specifiche destinazioni.

Tassa analoga a quella esistente per i porti di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è istituita sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti di Palermo e Savona; col decreto di cui innanzi se ne determinerà la misura, che non potrà superare il limite massimo previsto nella seconda parte del comma precedente, nonché la devoluzione e le specifiche destinazioni».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 3:

La legge n. 82/1963 reca: «Revisione delle tasse e dei diritti marittimi». Si trascrive il relativo art. 47:

«Art. 47 *(Devoluzione del provento di alcune tasse al Provveditorato al porto di Venezia)*. — Il provento della tassa supplementare di ancoraggio di cui agli articoli 23 e seguenti, riscosso nel porto di Venezia, è devoluto al locale Provveditorato al porto.

Il provento della tassa sulle merci di cui all'art. 23 riscosso nel suddetto porto è devoluto come segue:

a) per due terzi al comune e al Provveditorato al porto per quello riscosso rispettivamente nel porto industriale di Marghera e nel porto marittimo e un terzo allo Stato fino al 31 dicembre 1962;

b) per metà al comune e per metà al Provveditorato al porto per il provento complessivo dal 1° gennaio 1963 fino al 31 dicembre 1984».

88A2606

Testo del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 1988), **coordinato con la legge di conversione 20 maggio 1988, n. 159** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 21 maggio 1988), **recante: «Ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. *Per il rimborso alla regione Lombardia delle anticipazioni effettuate per lavori ed interventi urgenti disposti, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, dalla stessa regione e dalle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio oltre che dai comuni compresi nelle medesime province, il fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 207 miliardi.*

Art. 2.

1. *Al fine di assicurare il superamento della fase critica dell'emergenza nella regione Lombardia è autorizzata la spesa di lire 327 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, che è integrato della somma di pari importo per l'anno 1988.*

2. *Il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone la ripartizione della somma prevista dal comma 1 tra la regione Lombardia, le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, nonché i comuni e le comunità montane, compresi nelle province stesse, colpiti dagli eventi atmosferici dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987.*

3. *La ripartizione dovrà essere disposta, nei limiti massimi di lire 25 miliardi, 25 miliardi, 10 miliardi e 230 miliardi, per finanziare il compimento delle opere di consolidamento del suolo, idrauliche, igieniche, urbane, acquedottistiche e di viabilità provinciale e comunale, rispettivamente nelle province di Bergamo, Brescia, Como e Sondrio. Alla regione Lombardia sono inoltre assegnate una somma non superiore a lire 6 miliardi per il completamento dello svaso del lago di Val di Pola, una somma non superiore a lire 16 miliardi per il completamento di opere igieniche extra-urbane ed una somma non superiore a lire 15 miliardi per il nuovo insediamento della comunità di S. Antonio Morignone (comune di Val di Sotto).*

4. *Nell'utilizzazione dei finanziamenti previsti nel presente articolo dovrà essere data priorità alle opere di carattere idrogeologico e di regimazione delle acque a tutela della incolumità delle popolazioni e della integrità dei centri abitati.*

5. *La somma indicata nel comma 1 non può essere utilizzata per il finanziamento degli interventi urgenti di sistemazione idraulica previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470* ***(a)***.

6. *Il nuovo insediamento della comunità di S. Antonio Morignone (comune di Val di Sotto) sarà effettuato in conformità alle norme ordinarie vigenti e ad esso si applica la valutazione degli interventi sotto il profilo ambientale e della definizione degli indirizzi da adottare nella fase di ricostruzione e sviluppo da parte del comitato istituito* dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 ***(a)***.

(a) Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 384/1987 (Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987) è il seguente [per il testo dell'intero art. 1 si veda in appendice il riferimento alla nota ***(a)*** all'art. 4]:

«Art. 7. — 1. È autorizzata la spesa di lire 80 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per interventi urgenti *di sistemazione idraulica* nei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1987 e per l'anno 1988, a carico del fondo per la protezione civile, di lire 50 miliardi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile».

Art. 3.

1. *Al fine di assicurare il completamento degli interventi nelle regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 20 miliardi, 18 miliardi, 8 miliardi e 20 miliardi, a carico del fondo per la protezione civile. A tal fine il fondo medesimo per il 1988 è integrato della somma di lire 66 miliardi.*

Art. 4.

1. Al fine di assicurare l'effettuazione di ulteriori interventi di recupero e riparazione di opere pubbliche di interesse locale, danneggiate a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 verificatesi nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 ***(a)***, con esclusione di quelli destinatari dei finanziamenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 *miliardi* per l'anno 1988 a carico del fondo per la protezione civile. A tal fine il fondo medesimo è integrato per l'anno 1988 di lire *5 miliardi.*

2. *Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede al riparto della somma indicata nel comma 1.*

(a) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 384/1987 è riportato in appendice.

Art. 5.

1. *L'erogazione dei fondi previsti dagli articoli da 1 a 4 è disposta sulla base di specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome interessate. Il presidente della regione, della provincia autonoma e della giunta provinciale nonché il sindaco dovranno attestare, ciascuno per gli interventi di competenza della rispettiva amministrazione, il rapporto di causalità tra gli interventi medesimi, effettuati o da effettuare, e gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.*

2. *Le regioni o province autonome interessate dovranno altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione.*

Art. 6.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 7.

1. *Al fine di provvedere alle ricorrenti emergenze relative alla difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste e ad altre calamità, nonché alle attività connesse, il fondo per la protezione civile è integrato per l'anno 1988 della somma di lire 140 miliardi.*

Art. 7-*bis*

1. *Il termine del 31 dicembre 1987 indicato nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 64* **(a)**, *concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile è prorogato, relativamente agli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, al 31 dicembre 1988.*

2. *Il relativo onere, valutato in complessive lire 1.500 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile.*

(a) Il comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 1/1987 (Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti) prorogava al 31 dicembre 1987 il termine del 31 dicembre 1986 indicato nell'art. 1 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile, ponendo il relativo onere, valutato in complessive lire 5.000 milioni, a carico del fondo della protezione civile.

Art. 8.

1. *All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 745 miliardi, si provvede, quanto a lire 605 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando per lire 258 miliardi l'accantonamento «Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987» e per lire 347 miliardi l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno»; quanto a lire 140 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo per la protezione civile».*

2. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabelle *A, B, B*-I, *B*-II e *C*
(Soppresse dalla legge di conversione)

N.B. — Si trascrive inoltre il comma 2 della legge di conversione:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

APPENDICE

Con riferimento alla nota **(a)** *all'art. 4:*

Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 384/1987 (per il titolo si veda la nota all'art. 2) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Gli interventi previsti dal presente decreto, volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, si applicano:

a) nel loro complesso ai comuni della Valtellina, dell'Alto Lario, della Val Brembana, della Val Camonica e delle province autonome di Trento e Bolzano, così come individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987 e 27 luglio 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1987 e n. 175 del 29 luglio 1987, ed ai comuni della Val Formazza-Ossola, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1987;

b) limitatamente agli articoli 2, 4, 5, 5-*bis*, 7 e 11, ai comuni delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale, così come individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987. Alla definitiva individuazione dei comuni predetti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri, anche a rettifica ed integrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987.

2. Per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 990 miliardi a carico del fondo per la protezione civile. A tal fine il fondo medesimo è integrato della somma di lire 325 miliardi per l'anno 1987 e di lire 665 miliardi per l'anno 1988. Per gli interventi di competenza delle amministrazioni dello Stato si applica l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti delle opere eseguite o da completare, nonché il programma degli interventi necessari per il ritorno alla normalità, riferiti in particolare alle opere igieniche, in relazione agli interventi urgenti nelle zone colpite dalle calamità di cui al comma 1.

4. Entro i successivi quindici giorni, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti il Consiglio dei Ministri, le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla individuazione, nell'ambito delle somme di cui al comma 2, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura potranno essere determinate eventuali variazioni compensative.

5. Le provvidenze disposte ai sensi del presente decreto non sono cumulabili tra loro, né con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

6. L'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogata al 31 dicembre 1988. Il relativo onere, valutato in complessivi 10 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

7. Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti nell'attesa dell'approvazione di una legge organica, in cui si definiscono obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia. In attuazione della legge organica, la regione Lombardia, in armonia con le istanze espresse dagli enti locali, definirà la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione e riconversione, anche a completamento organico degli interventi di emergenza affidati con il presente decreto. Il piano ed il programma sono mirati alla ricostruzione, con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di inserimento dei territori della valle nella realtà economica regionale, di propulsione della produzione industriale ed agricola, di sviluppo del turismo, di potenziamento dei servizi e di incremento dell'occupazione, nella salvaguardia del patrimonio sociale e culturale delle popolazioni, in un quadro di compatibilità ambientale e di sicurezza idrogeologica, in particolare per quel che riguarda il bacino dell'Adda e del lago di Como. A tal fine è autorizzato, a carico del fondo per la protezione civile, un primo stanziamento di 5 miliardi di lire a favore della regione Lombardia.

8. Al fine di garantire l'equilibrato intervento di ricostruzione dell'ecosistema della Valtellina, è costituito presso il Ministero dell'ambiente un comitato per l'esame delle misure tecniche, amministrative e finanziarie ai fini della valutazione degli interventi sotto il profilo ambientale e della definizione degli indirizzi da adottare nella fase di ricostruzione e sviluppo. Il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'ambiente e composto da rappresentanti dei Ministri dell'ambiente, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, della regione Lombardia e della provincia di Sondrio. Il comitato deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la valutazione si intende favorevole. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi finalizzati a superare la fase dell'emergenza, per tali intendendosi tutti quelli finanziati con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

I D.P.C.M. 22 luglio 1987 e 27 luglio 1987, richiamati nel comma 1 dell'articolo sopradriportato, contengono gli elenchi dei comuni rispettivamente delle province di Sondrio e Bergamo e del Trentino-Alto Adige colpiti dalle eccezionali avversità del luglio 1987. Il successivo decreto del 10 ottobre 1987 contiene l'elenco dei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio e agosto 1987 in tutte le zone cui si riferisce il D.L. n. 384/1987.

88A2623

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 113

Corso dei cambi del 13 giugno 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1282,200	1282,200	1282 —	1282,200	1282,200	1282,17	1282,150	1282,200	1282,200	1282,20
Marco germanico	743,570	743,570	744,05	743,570	743,570	743,65	743,540	743,570	743,570	743,57
Franco francese	220,040	220,040	220,30	220,040	220,040	220,05	220,070	220,040	220,040	220,05
Fiorino olandese	662,240	662,240	662,59	662,240	662,240	662,20	662,180	662,240	662,240	662,25
Franco belga	35,560	35,560	35,5750	35,560	35,560	35,55	35,557	35,560	35,560	35,56
Lira sterlina	2335,950	2335,950	2337 —	2335,950	2335,950	2335,85	2335,750	2335,950	2335,950	2335,95
Lira irlandese	1989,250	1989,250	1991 —	1989,250	1989,250	1989,27	1989,300	1989,250	1989,250	—
Corona danese	195,610	195,610	195,95	195,610	195,610	195,58	195,550	195,610	195,610	195,60
Dracma	9,280	9,280	9,27	9,280	—	—	9,279	9,280	9,280	—
E.C.U.	1545 —	1545 —	1545,75	1545 —	1545 —	1544,99	1544,990	1545 —	1545 —	1545 —
Dollaro canadese	1048,800	1048,800	1050 —	1048,800	1048,800	1048,90	1049 —	1048,800	1048,800	1048,80
Yen giapponese	10,243	10,243	10,25	10,243	10,243	10,24	10,242	10,243	10,243	10,24
Franco svizzero	888,230	888,230	888,75	888,230	888,230	888,23	888,240	888,230	888,230	888,22
Scellino austriaco	105,691	105,691	105,80	105,691	105,691	105,69	105,692	105,691	105,691	105,70
Corona norvegese	202,840	202,840	203 —	202,840	202,840	202,85	202,860	202,840	202,840	202,84
Corona svedese	213,140	213,140	213,25	213,140	213,140	213,15	213,160	213,140	213,140	213,14
FIM	312,950	312,950	313 —	312,950	312,950	312,93	312,920	312,950	312,950	—
Escudo portoghese	9,090	9,090	9,07	9,090	9,090	9,08	9,085	9,090	9,090	9,09
Peseta spagnola	11,252	11,252	11,2350	11,252	11,252	11,25	11,257	11,252	11,252	11,25
Dollaro australiano	1035,300	1035,300	1037 —	1035,300	1035,300	1035,40	1035,500	1035,300	1035,300	1035,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 giugno 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1282,175
Marco germanico	743,555
Franco francese	220,055
Fiorino olandese	662,210
Franco belga	35,558
Lira sterlina	2335,850
Lira irlandese	1989,275
Corona danese	195,580
Dracma	9,279
E.C.U.	1544,990
Dollaro canadese	1048,900
Yen giapponese	10,242
Franco svizzero	888,235
Scellino austriaco	105,691
Corona norvegese	202,850
Corona svedese	213,150
FIM	312,935
Escudo portoghese	9,087
Peseta spagnola	11,254
Dollaro australiano	1035,400

Media dei titoli del 13 giugno 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	77,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	82,300
» » » 18- 3-1987/94	71,950
» » » 21- 4-1987/94	70,950
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	97 —
» » » 9,50 19- 5-1987/92	95,575
» » » TR 2,5% 1983/93	91,975
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,175
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 7-1983/88	100,050
» » » » 1- 8-1983/88	100,300
» » » » 1- 9-1983/88	100,375
» » » » 1-10-1983/88	100,625
» » » » 15- 7-1985/90	99,125
» » » » 16- 8-1985/90	99,225
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	98,950
» » » » 1-11-1983/90	101,700
» » » » 18-11-1985/90	99,175
» » » » 1-12-1983/90	101,725
» » » » 18-12-1985/90	99,450
» » » » 1- 1-1984/91	101,750
» » » » 17- 1-1986/91	99,075
» » » » 1- 2-1984/91	101,650
» » » » 18- 2-1986/91	99 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,750
» » » » 18- 3-1986/91	99 —
» » » » 1- 4-1984/91	100,675
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	100,925
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,200
» » » » 1-10-1984/91	100,200
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	100 —
» » » » 1- 1-1985/92	99,800
» » » » 1- 2-1985/92	98,800
» » » » 18- 4-1986/92	97,800
» » » » 19- 5-1986/92	95,850
» » » » 20- 7-1987/92	97,450
» » » » 19- 8-1987/92	97,825
» » » » 1-11-1987/92	97 —
» » » » 18- 6-1986/93	94,225
» » » » 17- 7-1986/93	94,250
» » » » 19- 8-1986/93	94,350
» » » » 18- 9-1986/93	94,050
» » » » 20-10-1986/93	95,950
» » » » 18-11-1987/93	95,950
» » » » 1- 2-1985/95	97,150
» » » » 1- 3-1985/95	92,650
» » » » 1- 4-1985/95	92,225
» » » » 1- 5-1985/95	92,275
» » » » 1- 6-1985/95	92,600
» » » » 1- 7-1985/95	93,950
» » » » 1- 8-1985/95	93,200
» » » » 1- 9-1985/95	93,200
» » » » 1-10-1985/95	93,300
» » » » 1-11-1985/95	93,075
» » » » 1-12-1985/95	93,425
» » » » 1- 1-1986/96	94,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,100
» » » » 1- 2-1986/96	94,100
» » » » 1- 3-1986/96	93,200
» » » » 1- 4-1986/96	92,800
» » » » 1- 5-1986/96	92,750
» » » » 1- 6-1986/96	93,500
» » » » 1- 7-1986/96	93,250
» » » » 1- 8-1986/96	92,700
» » » » 1- 9-1986/96	92,900
» » » » 1-10-1986/96	92,750
» » » » 1-11-1986/96	92,800
» » » » 1-12-1986/96	93,500
» » » » 1- 1-1987/97	93,550
» » » » 1- 2-1987/97	93,175
» » » » 18- 2-1987/97	93,200
» » » » 1- 3-1987/97	92,950
» » » » 1- 5-1987/97	92,325
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100,050
» » » 12,50% 1-10-1988	100,850
» » » 12,50% 1-11-1988	101,300
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,475
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,850
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,850
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,825
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,850
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,950
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,425
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,525
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,950
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,300
» » » 12,50% 1- 3-1990	104 —
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,950
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,500
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,175
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,800
» » » 9,15% 1- 6-1990	98,400
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,400
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,800
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,300
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,750
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,500
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,100
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,350
» » » 9,25% 1-10-1990	96,450
» » » 11,50% 1-10-1990	99,800
» » » 9,25% 1-11-1990	96,475
» » » 9,25% 1-12-1990	96,650
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,100
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,675
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,600
» » » 9,15% 1- 5-1992	103,100
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,650
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,475
» » » » 1983/90 11,50%	107,950
» » » » 1984/91 11,25%	109,150
» » » » 1984/92 10,50%	109,150
» » » » 1985/93 9,60%	106,650
» » » » 1985/93 9,75%	107,950
» » » » 1985/93 9,00%	104,475
» » » » 1985/93 8,75%	103,525
» » » » 1986/94 8,75%	103,775
» » » » 1986/94 6,90%	95,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M13068

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale di Bari, per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dell'amministrazione centrale e periferica del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1988 il dott. Sante D'Alesio, direttore di prima classe r.e., è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale di Bari, per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dell'amministrazione centrale e periferica del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato ubicata presso la direzione provinciale del Tesoro di Bari, in sostituzione del direttore di prima classe r.e., dott. Francesco De Giglio.

88A2609

MINISTERO DELLA SANITÀ

Variazioni al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1988.

Le confezioni di specialità medicinali oggetto di modifiche devono intendersi prescrivibili dalla data del decreto che ha autorizzato le variazioni stesse e che è stata riportata a lato di ciascuna di esse.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
ADRIBLASTINA - *FARM. ERBA*	**ADRIBLASTINA** - *FARM. ERBA* (D.M. 1-6-1988)
1 fl 10 mg + 1 f solv. (cod. 022393019)	1 fl 10 mg + 1 f solv. (cod. 022393033)
ARTROLASI - *AUSONIA*	**ARTROLASI** - *LENZA* (D.M. 5-5-1988)
AXITEN - *ZAMBON*	**AXITEN** - *ZAMBON* (D.M. 19-2-1988)
20 cpr 300 mg (cod. 019636012)	20 cpr 300 mg (cod. 019636036)
BIFAZOL - *BAYER ITALIA*	**BIFAZOL** - *BAYROPHARM* (D.M. 5-5-1988)
BRONCOFLUID - *RECORDATI*	**BRONCOFLUID** - *RECORDATI FARMA* (D.M. 7-6-1988)
30 cprs (cod. 024460026)	30 cprs (cod. 024460065)
CARBICALCIN - *SKF*	**CARBICALCIN** - *SKF* (D.M. 6-4-1988)
im 5 f 40 u mrc 1 ml (cod. 025679010)	im 5 f 40 u mrc 1 ml (cod. 025679022)
CARVASIN - *AYERST ITALIA*	**CARVASIN** - *WYETH* (D.M. 20-4-1988)
CHEMYPARIN - *SIT*	**CHEMYPARIN** - *SIT* (D.M. 29-3-1988)
gtt 5 ml (cod. 014277014)	gtt 5 ml (cod. 014277026)
COLPRONE - *AYERST ITALIA*	**COLPRONE** - *WYETH* (D.M. 20-4-1988)
COTHERA - *AYERST ITALIA*	**COTHERA** - *WYETH* (D.M. 20-4-1988)
CRILIN - *AYERST ITALIA*	**CRILIN** - *WYETH* (D.M. 20-4-1988)
DYMION - *ZAMBELETTI*	**DYMION** - *PULITZER* (D.M. 28-5-1988)
DYMION 50 - *ZAMBELETTI*	**DYMION 50** - *PULITZER* (D.M. 28-5-1988)
EMOPREMARIN - *AYERST ITALIA*	**EMOPREMARIN** - *WYETH* (D.M. 20-4-1988)
EUFLEX - *BROCADES*	**EUFLEX** - *DR. FORMENTI* (D.M. 29-3-1988)
EVADENE - *AYERST ITALIA*	**EVADENE** - *WYETH* (D.M. 20-4-1988)
EXIREL - *PFIZER*	**PIRBUTOLO** - *IBI* (D.M. 7-6-1988)
FARGAN - *FARMITALIA C. ERBA*	**FARGANESSE** - *FARMITALIA C. ERBA* (D.M. 1-3-1988)
FRUTTOCAL - *SIGMA TAU*	**FRUTTOCAL** - *TOSI-NOVARA* (D.M. 29-3-1988)
GAFIR - *RECORDATI FARMA*	**GAFIR** - *JANUS* (D.M. 20-4-1988)
IDURIDIN - *AYERST ITALIA*	**IDURIDIN** - *WYETH* (D.M. 20-4-1988)
L-CARNITINA GAMBAR - *GAMBAR*	**L-CARNITINA FIRMA** - *FIRMA* (D.M. 6-4-1988)
LIPANTHYL - *PUROPHARMA*	**LIPANTHYL** - *PUROPHARMA* (D.M. 20-4-1988)
40 cps (cod. 023832013)	40 cps (cod. 023832025)
LODINE - *AYERST*	**LODINE** - *WYETH* (D.M. 20-4-1988)
LOFTYL - *ABBOTT*	**LOFTIL** - *ABBOTT* (D.M. 23-5-1988)
30 cpr 300 mg	30 cpr divisibili
MUCOSOLVAN - *DE ANGELI*	**MUCOSOLVAN** - *DE ANGELI* (D.M. 22-3-1988)
scir 200 ml (cod. 024428031)	scir 200 ml (cod. 024428132)
NIZORAL - *JANSSEN*	**NIZORAL** - *JANSSEN* (D.M. 5-5-1988)
lav vag 5 fl 120 ml (cod. 024964049)	lav vag 5 fl 120 ml (cod. 024964102)
NOTUL - *MEDICI DOMUS*	**NOTUL** - *MENDELEJEFF* (D.M. 5-5-1988)
NOTUL 400 - *MEDICI DOMUS*	**NOTUL 400** - *MENDELEJEFF* (D.M. 5-5-1988)
PREMARIN - *AYERST ITALIA*	**PREMARIN** - *WYETH* (D.M. 20-4-1988)
PROGESTOL - *BRUCO*	**PROGESTOL** - *ISNARDI* (D.M. 19-3-1988)
REUMOFIL - *AUSONIA*	**REUMYL** - *LENZA* (D.M. 5-5-1988)
RUBROCALCIUM - *MEDIOLANUM*	**RUBROCALCIUM** - *CABER* (D.M. 4-6-1988)
SOMATYL - *PROPHIN*	**SOMATYL** - *TEOFARMA* (D.M. 4-6-1988)
TALOFEN - *PIERREL*	**TALOFEN** - *PIERREL* (D.M. 29-3-1988)
im iv 5 f 2 ml 50 mg (cod. 012611024)	im iv 6 f 2 ml 50 mg (cod. 012611063)
os gtt 30 ml (cod. 012611087)	os gtt 30 ml (cod. 012611087)
25 cpr 25 mg (cod. 012611012)	25 cpr 25 mg (cod. 012611051)
TAMETIN - *GIPHARMEX*	**TAMETIN** - *ISF* (D.M. 7-6-1988)
THIOSULFIL - *AYERST ITALIA*	**THIOSULFIL** - *WYETH* (D.M. 20-4-1988)
TINSET - *PROD. FORMENTI*	**TINSET** - *PROD. FORMENTI* (D.M. 5-5-1988)
gtt 30 ml (cod. 025293022)	gtt 30 ml (cod. 025293034)
TONICUM 500 - *MEDIOLANUM*	**TONICUM 500** - *SIT* (D.M. 20-4-1988)

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
TRAVOGEN - *SCHERING*	TRAVOGEN - *SCHERING* (D.M. 20-4-1988)
1 ovulo mg 600 B 9.785	1 ovulo mg 600 + 1 applic. monouso B 9.785
TRAVOGEN - *SCHERING*	TRAVOGEN - *SCHERING* (D.M. 28-5-1988)
loz fl 20 ml (cod. 025349022)	loz fl 20 ml (cod. 025349135)
TROPIMIL - *FARMIGEA*	TROPIMIL - *FARMIGEA* (D.M. 28-1-1988)
coll 5 ml (cod. 016453019)	coll 5 ml (cod. 016453033)
TURBOCALCIN - *ISF*	TURBOCALCIN - *ISF* (D.M. 6-4-1988)
im 5 f 1 ml (cod. 025301019)	im 5 f 1 ml (cod. 025301021)
UMAN COMPLEX IX - *FARMA BIAGINI*	UMAN COMPLEX IX V. I. - *FARMA BIAGINI* (D.M. 20-4-1988)
UMAN CRY VIII - *FARMA BIAGINI*	UMAN CRY VIII V. I. - *FARMA BIAGINI* (D.M. 4-3-1988)
UROKINASE CHOAY - *ITALFARMACO*	UROKINASE CHOAY - *MIDY* (D.M. 20-4-1988)
UROL - *JANUS*	ENTEROL - *LENZA* (D.M. 20-4-1988)

Tutte le specialità medicinali presenti nel prontuario terapeutico registrate a nome della ditta Alfa farmaceutici e della ditta Ist. Wassermann sono ora registrate a nome della ditta Alfa Wassermann (D.M. 28-5-1988).

88A2610

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Integrazione del comitato di sorveglianza della società «C.I.I.Tur. S.p.a.», in Genova

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 8 giugno 1988, ha integrato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «C.I.I.Tur. S.p.a.», con sede in Genova (nominato con decreto ministeriale 26 luglio 1986), mediante la nomina, in rappresentanza dei fiducianti, dei signori:

ing. Aldo Bianchi, nato a Roma il 2 ottobre 1926 e residente a Milano in piazzale Gorini, 8;

ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941 e residente a Milano in viale Rimembranze di Lambrate, 15.

88A2625

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto del 2 giugno 1988, sono state reiscritte (art. 1) e cancellate (art. 2) nel registro nazionale, le varietà di specie orticole sottoelencate:

Reiscrizione (da art. 1):

Anguria:

Asahi Miyako hybrid, Baby fun, Black diamond, Burpee's hybryd seedlless, Charleston gray, Charleston gray 133, Congo, Crimson sweet, Early star, Fairfax W.R., Family fun, Imperial, Jubilee, Klondike striped blue ribbon, Royal Charleston, Royal flesh hybrid, Rubin, Sugar baby, Sweetmeat II WR.

Asparago:

Mary Washington 500 W, Precoce d'Argenteuil, Tardivo d'Argenteuil.

Bietola da coste:

A foglia liscia verde invernale, Bionda di Lione, Biondissima di Trieste, Candida, Liscia verde da taglio, Lukullus, Mostruosa d'Ingegnoli a costa d'argento, Riccia verde da taglio, Rosate, Verde a costa bianca, Verde bollosa di Ginevra.

Bietola da orto:

Chioggia, Crosby, Detroit, Egitto migliorata, Garnet, Green top bunching, Nera di Milano, Piatta d'Egitto, Quarantina di Brescia, Red pack.

Carota:

Albenga, Amsterdam, Berlicum, Chantenay, Cantenay royal, Dominator hybrid, Fiumicino, Flakkée, Fucino, Gold pak, Imperator, Isla, Lunga cilindrica d'Ingegnoli, Matra, Nantese, Nantes prima, Nantes robur, Ortolana, Rubrovitamina, San Valerio, Tonda di Parigi, Touchon.

Cavolfiore:

April, Arctic, Atlas, Christmas white hybrid, Di Jesi, Di Sicilia violetto, Dominant, Ercole, Grandessa, Idol, Igloo, Master, Medio tardivo di Fano, Meteore, Metropole, Napoletano febbrarese, Napoletano gennarese, Napoletano marzatico, Napoletano natalino, November-December, Odin, Olimpus, Omar, Orap, Palla di neve, Precoce di Malines, Precocissimo incomparabile d'Ingegnoli, Selandia, Snowflower, Tardivo di Fano, Toscano precoce, Toscano primaticcio secondo, Toscano S. Giuseppe, Verde di Macerata.

Cavolo broccolo:

A getti di Napoli, Atlantic, Di Albenga precoce, Di Albenga tardivo, Di Verona mezzo precoce, Di Verona precoce, Di Verona tardivo, Friulano, Futura hybrid, Gem hybrid, Grande, Green duke n. 4 hybrid, Green mountain, Medium late 145, Morse's medium E, Morse's 4638, Padovano, Ramoso calabrese, Ramoso calabrese medio precoce, Ramoso calabrese tardivo, Rex hybrid, Romanesco gennarese, Romanesco natalino, Romanesco ottobrino, Romanesco San Giuseppe, Topper 430, Zolfino.

Cavolo cappuccio bianco:

Amager, Banner hybrid, Bianco di Firenze estivo, Brunswick, Campo d'oro, Cape Horn n. 89 hybrid, Cuor di bue grosso, Cuor di bue piccolo, D'Olanda tardivo, Enterprise hybrid, Erin Y.R., Express, Express hybrid, Gloria di Enkhuizen, Golden star 18 - ibrido F.1, Head start hybrid, King Cole hybrid, Mercato di Copenhagen, Precocissimo di Napoli, Quintale d'Alsazia, Shamrock Y.R., Stonehead hybrid.

Cavolo cappuccio rosso:

D'Olanda autunnale, Red head hybrid, Red star 41 ibrido F1, Rosso di Langendjik, Testa di negro.

Cavolo di Bruxelles:

Jade cross hybrid, Mezzo nano, Nano.

Cavolo laciniato:

Comune di Toscana tardivo, Nero di Toscana precoce.

Cavolo rapa:

Delicatezza bianco, Delicatezza violetto, Di Vienna bianco, Di Vienna violetto.

Cavolo verza:

Cavolo verza ibrido F1 n. 101, Cavolo verza ibrido F1 n. 103, Cavolo verza ibrido F1 n. 104, D'Asti agostano, D'Asti pasqualino, D'Asti San Giovanni, D'Asti San Martino, D'Aubervilliers, Della Rosa, Di Firenze da inverno, Di Napoli mezzo precoce, Di Verona, Di Vertus, Gigante di Napoli tardivo, Mantovano, Marcellino, Napoletano quarantino, Optima, Padovano, Piacentino, Princes, Principe d'inverno, Savoy chieftain, Savoy king hybrid, Savoy perfection drumhead, Testa di ferro.

Cerfoglio:

Comune.

Cetriolino:

Bounty hybrid, Bravo, Briney hybrid, Cripsy hybrid, Della Renania, New pioneer, Piccadilly hybrid, Piccolo bianco di Parigi, Piccolo di Parigi, Pioneer hybrid, Wisconsin.

Cetriolo:

Ambu-riko ibrido F.1, Apollo F.1, Ashley, Ashley hybrid, Bianco lungo, Burpee hybrid, Burpless hybrid tasty green, Cherokee 7 hybrid, Cubit, Delicatezza, Della Cina, Early set n. 36 hybrid, Fuiama ibrido F.1, Gemini 7 hybrid, Green fall, Hig mark II hybrid, Hiyield, Marketer, Marketmore, Mezzo lungo bianco, N. 70 ibrido F1, Palomar, Poinsett, President ibrido F.1, Radar ibrido F.1 Sakamari, Saticoy hybrid, Sensation, Sensation ibrido F1, Sprint hybrid, Sweetslice, Table treat hybrid, Telegrafo, Tezier 68, Triumph, Viridis-ibrido F.1.

Cicoria:

A grumulo bionda, A grumulo verde, A grumulo verde scuro, Bianca di Bergamo, Bianca di Milano, Catalogna a foglie frastagliate, Catalogna gigante di Chioggia, Catalogna pugliese, Catalogna puntarella a foglia frastagliata, Cromo, Da taglio bionda a foglie larghe precoce, Di Chiavari, Di Magdeburgo, Di Soncino, Palla rossa Zorzi precoce, Palla rossa Zorzi semiprecoce, Pan di zucchero, Rossa di Treviso, Rossa di Verona precoce, Rossa di Verona tardiva, Selvatica da campo, Spadona, Variegata Castelfranco di Lusia, Variegata di Castelfranco, Variegata di Chioggia, Zuccherina di Trieste.

Cicoria di tipo Witloof:

Di Bruxelles.

Cipolla:

Agostana, Barletta, Bassano, Bianca di giugno, Bianca di Lucca, Bianca di maggio, Bianca gigante d'Ingegnoli, Bianca precocissima marzatica, Borettana, Cima hybrid, Cosmic hybrid, Crystal white wax, Della Rocca bruna, Della Rocca gialla, Di Chioggia, Dorata di Bologna, Dorata di Parma, Early yellow globe, Eclipse, Gialla di Rijnsburgo, Gladiator hybrid, Granex 33 hybrid, Lisbona, New Mexico yellow grano, Nocera, Paglierina di primavera, Paglierina rotonda di Minerbio, Perfecto blanco, Piatta di Bergamo, Pompei, Pronto S hybrid, Ramata di Milano, Rocket hybrid, Rossa di Firenze, Rossa di Lucca, Rossa lunga di Firenze, Rossa savonese, Rossa scura di Brunswick, Ruby, Sanguigna di Milano, Southport red globe, Stoccarda, Texas grano 502, Tropea rossa lunga, Tropea rossa tonda, Vertus, White sweet spanish, Yellow sweet spanish, Zittau.

Fagiolo nano:

Anellino di Brescia, Anellino di Trento, Apennine, Aquila rossa, Arancione comune, Bina, Bobis d'Albenga, Borlottino di Praga, Borlotto bianco d'Ingegnoli, Borlotto di Vigevano nano, Borlotto lingua di fuoco nano, Borlotto nano 45, Borlotto rosso, Brittle wax, Burro d'Ingegnoli, Burro di Rocquencourt, Burro dorato precocissimo, Bush blue lake 274, Cannellino, Cascade, Ciliegino nano di Trieste, Coco nano, Contender, Corallo nano, Della Vigna, Dorè lungo, Eagle, Early wax, Fin de Bagnols, Gabriella, Gaelic, Green star, Harvester, Ideal, Marconi nano, Mercato di Ginevra, Metis abbondanza, Miami, Mistral, Montcalm, Monte d'oro, Niagara, Orbit, Pencil pod, Processor, Provider, Re dei burri, Rene di gallo, Resistant kinghorn wax, Ruviotto, Saluggia nano, Saxa, Slimgreen, Strike, Supermetis, Superpresto d'Ingegnoli, Taylor's horticultural, Tendercrop, Tendergreen, Tender long, Top crop, Toscano a grano bianco, Vanguard, Verdone comune, Vittoria, Wade.

Fagiolo rampicante:

Albenghino, Anellino burro, Anellino giallo, Anellino verde, Bobis a grano bianco, Bobis a grano nero, Borlotto lamon, Borlotto lingua di fuoco, Borlotto rampicante di Vigevano, Borlotto superbo d'Ingegnoli, Centofiamme, Cipro di Trieste, Coco bianco, Corona d'oro, Fenomeno, French horticultural, Marconi, Mascherone, Meisterstück, Meraviglia di Venezia a grano bianco, Meraviglia di Venezia a grano grigio, Meraviglia di Venezia a grano nero, Piattella bianca, Rampicante borlotto serra, Regina, Rimini, Sciabola rossa, Scozzese, S. Fiacre a grano marrone, S. Fiacre giallo, Signora della campagna, Squadrone di Venezia, Stortino di Trento, Stregonta, Stringless blue lake S7, Supermarconi, Torrente d'oro, Trionfo violetto.

Fagiolo di Spagna:

A grano bicolore, Corona.

Fava:

Aguadulce, Aguadulce supersimonia a lunghissimo baccello, A lunghi baccelli, Di Siviglia, Extra precoce a grano bianco, Extra precoce a grano violetto, Gemini, Olter sciabola verde, Superaguadulce Tezier.

Finocchio:

Bianco perfezione, Cristallo, Di Firenze, Di Napoli, Di Sicilia, Domino, Mammouth, Mantovano, Montebianco, Romanesco, Sirio, Super Wadenromen, Wadenromen.

Indivia riccia:

Di Lusia, Di Meaux, Di Ruffec, Ducale, Fine d'estate, Pancalieri a costa bianca, Pancalieri a costa rosa, Regina di Milano, Riccia cuor d'oro, Riccia d'inverno, Riccia d'Olivet, Riccia padovana a costa larga, Riccia sempre bianca, Romanesca da taglio, Silva.

Indivia scarola:

Bianca di Napoli, Bionda a cuore pieno, Bionda foglie di lattuga, Bubikopf, Centofoglie, Cornetto di Bordeaux, Floridadeep heart, Full heart, Gigante degli ortolani, Growers giant, Riccia schiana, Saturnia, Superfiorentina, Verde a cuore pieno, Verde fiorentina.

Lattuga:

Adriatica d'estate NR 2, Adriatica d'estate NR 3, A foglia di quercia, Americana bruna, Asola, Attrazione, Australiana gialla, Ballon, Batavia bionda a bordo rosso, Batavia bionda di Parigi, Bionda a foglia liscia, Bionda a foglia riccia, Bionda degli ortolani, Bionda delle sette lune, Biscia rossa, Bruna di Germania, Calmar, Cavolo di Napoli, Ciucca, Conegliano bruna, Dark green Boston, Dauphine, D'estate di Sarno, Ercole, Estiva di Kagran, Feronia, Goriziana estiva, Grand rapids, Great lakes, Great lakes 54, Great lakes 118, Great lakes 659, Invernale di Mombach, K.S. biancoseme, La resistente, Lentissima a montare, Lollo, Marvel, Meraviglia delle quattro stagioni, Meraviglia d'inverno, Mirella, Mora d'inverno, Mortarella di primavera, Mortarella verde d'inverno, Olimpo S.V., Parella, Prize head, Radichetta, Regina dei ghiacci, Regina dell'anno, Regina di maggio, Salad bowl, Salad bowl rossa, S. Anna, Supermoda, Trionfo d'estate, Trocadero a seme bianco, Trocadero la preferita, Ubriacona frastagliata, Unicum, Vanguard, Verde a foglia riccia, Verde degli ortolani, Verde d'inverno, Verde d'inverno a costa rossa, Vittoria.

Melanzana:

Asmara ibrido F.1, Bellezza nera, Bianca mostruosa di New York, Bianca a uovo, Black bell, Black diamond, Burpee hybrid, Claudia hybride F.1, De Barbentane, Dusky, Fabina ibrida F.1, Florida market 10, Gitana, Jersey king hybrid, Jolanda, Mezza lunga violetta, Mission bell, Ovale americana ibrida F.1, Pompano market, Primato ibrida F.1, Rotonda bianca sfumata di rosa, Sicilia, Violetta di Firenze, Violetta di New York, Violetta lunga.

Melone:

Arancino, Banana, Brindisino, Burpee hybrid, Burpee's early hybrid crenshaw, Cantalupo di Charentais, Casaba golden beauty, Chando hybrid, Classic, Crenshaw, Delicious 51, Don Juan hybrid, Euromarket, Gulfstream, Hale's best improved 36, Hale's best jumbo, Harper hybrid, Honey dew green fleshed, Honey rock, Mida, Oval chaca, Pellicano, Perlita, Pinonet piel de sapo, Precocissimo sottotetti, Resistant n. 45, Retato d'Asti, Retato degli ortolani, Roadside, Rochet, Rugoso di Cosenza giallo, Rugoso di Cosenza verde, Saticoy hybrid, Sprint, Stratos ibrido F.1, Summer dream hybrid, Supermarket, Supersprint, Sweet rock, Tamaris ibrido F.1, Tendral valenciano, Vector hybrid, Zatta.

Peperone:

Anaheim M, Argo, Bell boy, Blue star hybrid, California wonder, Cayenne long red thick, Cayenne long slim, Cherry sweet, College 64 L, Corno di toro giallo, Corno di toro rosso, Cuneo giallo, Dal bon, Ducale, Early calwonder, Emerald giant (TMR), Enorma ibrido F.1, Friariello, Gigante della Florida, Goccia d'oro, Golda ibrido F.1, Golden bell, Golden calwonder, Hungarian sweet wax, Ideal ibrido F.1,

Jalapeno M, Keystone resistant giant n. 3 (TMR), Lombardo, Lungo di Bergamo a forma di sigaro, Marconi giallo, Marconi rosso, Mercury, Midway, Nocera giallo, Nocera rosso, Otama ibrido F.1, Piccolo quadrato del Veneto, Pimiento L, Pimiento select, Pip, Quadrato d'Asti giallo, Quadrato d'Asti rosso, Quadro giallo Golia, Quadro giallo Golia F1 n. 19, Quadro giallo jumbo, Quadro giallo jumbo F1, Quadro rosso Golia, Quadro rosso jumbo, Red cherry large, Red cherry small, Red chili, Roumanian hot, Roumanian sweet, Serrano chili, Super bell, Sweet banana, Sweetfire hybrid, Titan, Topepo giallo, Topepo rosso, Verde piccolo per aceto, Yolo wonder (TMR), Yolo wonder L (TMR).

Pisello a grano rotondo:

Alaska, Annonay, Baccellone di Firenze, Bek mezzo nano, Dolce di Provenza, Espresso generoso, Fordhook wonder, Gloria di Quimper, Lavagna, Meraviglia d'Italia, Piccolo provenzale, Primizia, Primizia 444, Principe Alberto, San Cristoforo, Savoia, S. Croce napoletano, Serpette verde rampicante, Sole di Sicilia, Superbo di Laxton, Tezierprime, Victoria Marrow.

Pisello a grano rugoso:

Alderman, Champ, Dark skin perfection, Lincoln, Mars, Meraviglia d'America, Meraviglia di Kelvedon, Onward, Progress n. 9, Progresso di Laxton, Rondo, Senatore, Spring, Sprite, Sybo, Telefono nano, Telefono rampicante, Wando.

Pisello mangiatutto:

Carouby, Gigante a fiore bianco, Gigante a fiore violetto, Gigante svizzero.

Pomodoro:

Ace, Ace 55 VF, Beefmaster VFN, Better boy VFN, Big boy giant hybrid, Big early hybrid, Bonus VFN, Bulker, Burpee's VF tomato, Cal ace, Cal J, Campbell 29, Campbell 30, Campbell 31, Campbell 32 VF, Campbell 33, Campbell 34, Campbell 35, Campbell 36, Campbell 37, Campbell 38, Campbell 1327, Campbell 1402 VF, CA.RI.BE., Chef, Chico grande, Chonto mejorado, Costoluto fiorentino, CPC 2, CS 9/67, CS 22/64, CS 160/69, CS 161/69, Cuor di bue, Earliana, Earlydoro, Early giant, Early Mech, Earlypack VF, Earlypack 7, Earlystone, ES 58, Euromech, Europeel, Florida MH-1, Floritalia, Full, F/6, Gab, Gerico, Giaron, Gioia della mensa, Globemaster hybrid, Golden boy, Harvester, Heinz 1350, Heinz 1370, Heinz 1409, Heinz 1439, Heinz 1706, Heinz 2274, Heinz 3241, Homestead 61, Hymande, Hypeel 229, Hypeel 244, Hyround 248, H. 11, Ibrido tondo F1 n. 22, Ibrido tondo F1 n. 23, Ibrido tondo F1 precocissimo, Ibrido tondo precoce F1 65/15, Ingegnoli gigante liscio, La Parmense, Laurano 70, Lilliput V.F.N. ibrido F.1, Louis, Luisiana, Manalucie, Marglobe, Marmande, Marmande VF, Marzano, Marzano P 4, Master 72, Mecheast 22, Mecheast 55, Mekpeel, Meraviglia del mercato, Millionaire hybrid, Money maker, Montecarlo, Napoli VF, Nuova super Roma, Oval red, Pakmor, Palla di fuoco, Pantano, Patio, Paul, Pearson, Peloro, Petogro, Petomech, Polifemo, Pomona V.N.F., Ponderosa, Principe Borghese, Pritchard VF, Raci 53, Raci 87, Red cherry, Red pear, Red river, Red rock, Redstone, Reduna, Re Umberto, Rio Grande, Roma, Romana VF select, Romanova, Romarzano, Roma VF, Ronita, Royal chico VF, Rutgers, Sanguinaro 69, Sioux, Small fry VFN, S. Marzano, S. Marzano gigante, S. Pierre, Spring giant hybrid, Springset VF, Sprint ibrido F1, Supermarket, Terrific VFN, Titano, Tondino Raci, Tondo F1 n. 130, Tridoro, Tropic, T 2 improved VF, Uc 90 VF, UC 105 J, UC 134-1-2 VF, Universal mech, Urbana VF, Ventura, VFN bush, VFN 8, VF 10, VF 145 B 7879, VF 198, Vineripe VFN, VIS, Walter, 6339 VF.

Porro:

Bleu de Solaise, Carentan, Di Delft, Di Liegi, Elefante, Gennevilliers, Giant Musselburgh, Gigante d'inverno, Lungo della riviera, Maklò.

Prezzemolo:

A grosse radici, Comune, Genovese, Gigante di Napoli, Nano ricciuto, Paramount.

Rafano o ramolaccio:

Birra di Monaco, Lungo bianco, Nero tondo d'inverno, Rotondo bianco di Milano, Saluto di Pasqua.

Rapa primaverile e autunnale:

Bianca piatta quarantina, Delle virtù, Di Milano bianca a colletto viola, Lunga viola del Circeo, Mezza lunga bianca a foglia frastagliata tipo pistoiese, Mezza lunga bianca colletto verde foglia intera, Mezza lunga bianca colletto viola a foglia frastagliata, Mezza lunga bianca colletto viola a foglia intera, Mezza lunga napoletana a testa bianca, Navona, Norfolk a colletto violetto, Palla di neve, Silla, White globe purple top.

Ravanello:

Biglia rossa, Burro gigante, Candela di fuoco, Candela di ghiaccio, Champion, Ciliegia, French breakfast, Gaudry, Jolly, Lungo di Napoli, Mezzo lungo rosso, Mezzo lungo rosso a punta bianca, Mezzo lungo Torino, National, Non plus ultra, Red prince, Rosso a forma d'oliva, Rosso tondo a grande punta bianca, Rosso tondo a piccola punta bianca, Saxa, Tondo bianco.

Scorzonera:

Gigante di Russia.

Sedano:

Da taglio, Dorato Barbier, Dorato d'Asti, Florida 683, Florigreen, Fordhook, Gigante di Romagna, Gigante dorato, Lepage, Nicolaus invernale, Pascal, Peros Rendy, Rosso di Torino, Sedano del Valdarno, Tandercrisp, Utah 52.70, Verde a coste piene d'estate, Verde di Perpignano, Verdon.

Sedano rapa:

Di Verona, Gigante friulano.

Spinacio:

America, Andhalù, Athos, Blomsdale, Dixie market, Early hybrid n. 7, Fortune, Gaudry, Gigante d'inverno, Grandstand hybrid, High pack hybrid, Hybrid Avon, Hybrid Vienna, Hybrid 178, Hybrid 424, Ibrido F.1 M.T., Ibrido n. 612, Lorelay, Marathon hybrid, Matador, Packer hybrid, Philo Olter, Re delle virtù, Riccio d'Asti, Riccio d'Asti lento a montare, Seven R hybrid, Viking, Virginia Savoy, Viridis Olter, Virnos ibrido 68, Viroflay.

Valeriana:

D'Olanda a seme grosso, Verde cuore pieno.

Zucchino:

Albatros hybrido F1, Alberello, Ambassador, Argo F.1, Aristocrat, Bianca goriziana, Blackini, Blackjack, Bolognese Callas, Chefini, Clarita, Colle Amato, Diamante nero ibrido F1, Diamant hybrid, Di Milano F1, Di Nizza, Diplomat, Genovese, Goldbar, Goldneck, Greyzini, Grison ibrido F1, Ibis F1, Kolibri F1, Lungo bianco, Market king hybrid, Mezzo lungo bianco, Nano verde di Milano, Novodiamant ibrido F1, Opal ibrido F1, Ortolana di Faenza, President, Rigato pugliese, Romanesco, Senator hybrid, Storr's green hybrid, Striato d'Italia, Tonda chiara di Toscana, Tondo di Piacenza, Toscana, Zucco hybrid.

Cancellazione (da art. 2):

Anguria:

Blue bell hybrid, Di Fontarronco, Dixie queen, Early midget, Fordhoock hybrid, Garrisonian, Klondike striped RS.57, New Hampshire midget, Sweetmeat hybrid.

Carota:

Mercato di Sottomarina C35, Mezza lunga di Milano.

Cavolfiore:

Precocissimo palla bianca Tezier.

Cavolo broccolo:

Coastal, Harvester, Pacific, Waltham 29.

Cavolo cappuccio bianco:

Greenback, Jersey Wakefield, Meraviglia del sud, Meraviglia di settembre.

Cetriolino:

Chipper, Explorer hybrid, Frontier hybrid, Premier hybrid, S.M.R. 58, Southern cross hybrid, Sporto PMR H.

Cetriolo:

Burpeeana hybrid, Early marketer, Early surecrop, M e M hybrid, Stono, Verde lungo extra, Yukon ibrido F1.

Cipolla:

Australian brown, Granada hybrid, Suprema ibrida F1, Yellow sweet spanish peckam strain.

Fagiolo nano:
Aguglia, Aquila nera, Astro, Bellezza della Florida, Bountiful, Burro d'Algeri, Bush blue lake 290, Carmencita, Cento per uno, Conserva, Green isle, Green pearl, Metis giallo, Metis marocchino, Midas, Re del Belgio, Saxa gold, Valentino nero, Yellow star.

Fagiolo rampicante:
Coco bianco di Sophia, Corallo gigante, Piattella gialla, Romano, Valsesia.

Fava da orto:
D'Aguadulce migliorata, Paceco, Teziermeraude, Tezievermeille.

Lattuga:
Moda, Neusiedler.

Melanzana:
Lunga serra 68, Ovale F1, Violetta delicatezza.

Melone:
Bellaguardia di Viadana, Cavaillon spagnolo, Edisto, Golden gate 45, Gusto 45, Harvest queen, Persian, Retato degli ortolani di Scorzè medio precoce, Retato di Calvenzano, S.R. 91, Top mark.

Peperone:
Aconcagua, Allbig, Caloro (TMR), Cubanelle, Hungarian yellow wax, Oakview wonder, Quadro d'Asti giallo Prospero, Santa Fé grande, Succes hybrid F1, Tasty hybrid.

Pisello a grano rotondo:
Caractacus, Estaverde, Inverde, Primaverde, Small sieve Alaska.

Pisello a grano rugoso:
AA 15 Early sweet, Abador, Beacon, Caverde, Chinook, Coronet, Dark green perfection, Esquire, Freezer 69, Freezer 626, Frisky, Ivy, Jade, Laurel, Marverde, Mini, Pluperfect, Rally, Reverde, Scout, Sun Valley, Tezieridee.

Pomodoro:
Chico, CS 12/67, CS 67/64, ES 24, Geneva 11, J. Moran, Lore, Marzanino, New Yorker, Pavebo 71/64, Raci 13, Red top, Serra Tezier, Tiny Tim, VF 13 L 34, VF 145-F-5, VF 145-21-4, Wonder boy.

Sedano:
Bianco da frigo.

Spinacio:
Giuliana, Re di Danimarca.

Zucchino:
Black prince hybrid, Grey zucchini, Hybrid zucchini, Prince noir ibrido F1.

88A2568

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 31 marzo 1988 la società cooperativa «In.Cos. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio dott.ssa Raffaella Caiazzo il 7 marzo 1980, repertorio n. 430, registro società n. 693 del tribunale di Locri, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Carlo Porcino, viale A. Moro, 54/B, Reggio Calabria.

88A2596

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «G.A. Cantore» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova in data 25 gennaio 1988, prot. n. 10216/87, la scuola media statale «G.A. Cantore» di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di un tecnigrafo dalla Società Impianti p.a. sede di Genova.

88A2595

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 1988, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1987, agli effetti predetti, risulta pari a più 168,1.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1988 rispetto a maggio 1987 risulta pari a più 4,9 (quattrovirgolanove).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1988 rispetto a maggio 1986 risulta pari a più 9,3 (novevirgolatre).

88A2656

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° luglio 1988 è pagabile presso le banche sottoindicate, la settima cedola d'interesse relativa al semestre gennaio 1988-giugno 1988 del prestito obbligazionario 1985/1992, indicizzato, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 5,20%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi e C.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto 4, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di aprile 1988 e maggio 1988 è risultato pari al 10,414%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile 1988 e maggio 1988, è risultato pari al 9,425%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti a) e b) risulta, pertanto, pari al 9,755% equivalente al tasso semestrale del 4,75%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1988/dicembre 1988, scadenza 1° gennaio 1989, cedola n. 8, un interesse del 4,75%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per l'ottavo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale dell'8ª cedola (0,475%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti (4,095%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 4,57%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

88A2613

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 6 giugno 1988, n. 2698/1, il decreto prefettizio 9 febbraio 1931, n. 2580, con il quale il cognome del sig. Abram Leopoldo, nato a Scherbina (comune di Comeno) il 9 novembre 1869, unitamente al suo nucleo familiare, venne ridotto nella forma italiana di «Abrami», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 aprile 1926, n. 878, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 15 novembre 1986, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio Albino e del nipote Neva, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Abram».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio agli interessati.

88A2616

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero del tesoro relativo al prospetto recante il corso medio dei titoli del 2° semestre 1987 valevole per il 1° semestre 1988 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. (Prospetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1988).

Nel prospetto citato in epigrafe, alla pag. 36 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il numero d'ordine 1.140 vanno aggiunti i seguenti quindici titoli del Banco di Sardegna:

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
1.140-*bis*	Banco di Sardegna:				
	Serie A 5%	90,25	87,75	81,23	78,98
	Serie AP 5%	87,50	85,00	78,75	76,50
	Serie A conv. 6%	74,50	71,50	67,05	64,35
	Serie B 6%	64,75	61,75	58,28	55,58
	Serie C 6%	68,00	65,00	61,20	58,50
	Serie D 6%	62,08	59,08	55,87	53,17
	Serie E 7%	75,42	71,92	67,88	64,73
	Serie F 9%	84,50	80,00	76,05	72,00
	Serie G 1996.10%	96,23	91,23	86,61	82,11
	Serie H 1992 10%	84,37	79,37	75,93	71,43
	Serie I 1978-93 10%	82,65	77,65	74,39	69,89
	Serie L 1980-99 10%	91,77	86,77	82,59	78,09
	Serie M 1980-95 10%	88,00	83,00	79,20	74,70
	Serie N 1981-95 12%	101,00	95,00	90,90	85,50
	Serie O 1981-2001 12%	106,00	100,00	95,40	90,00

88A2663

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **220.000**
- semestrale . . . . . L. **120.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . . L. **28.000**
- semestrale . . . . . L. **17.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . . L. **105.000**
- semestrale . . . . . L. **58.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **28.000**
- semestrale . . . . . L. **17.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **100.000**
- semestrale . . . . . L. **60.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. **375.000**
- semestrale . . . . . L. **205.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. **800**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **800**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **800**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **800**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. **60.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **800**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. **34.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. **3.400**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. **120.000**

Abbonamento semestrale . . . . . L. **65.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **800**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221